

## AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO (MI)

Provincia di Milano

**Prot. 1235/2023**

### **Procedura Aperta per la concessione del servizio di gestione dell'unità di offerta di Centro Diurno Disabili per Azienda Sociale Sud Est Milano (MI) - CIG: 9874541902**

#### **Determina di incarico a Consorzio.IT quale Centrale di Committenza N. 71/2023 del 08/03/2023**

#### **Determina di approvazione documenti di gara e di indizione procedura - Det. a Contrarre Determinazione n. 192 del 15.06.2023**

L'icona  posta in un paragrafo, capoverso o riquadro indica la presenza di una causa di esclusione.

L'icona  posta in un paragrafo, capoverso o riquadro indica una dichiarazione di particolare importanza contrattuale.

La presente procedura è disciplinata, *ratione temporis*, dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, anche **Il Codice** o **CCP**). Tuttavia, laddove compatibili, saranno attuati anche i principi fondamentali recati dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, assunti – sempre nei limiti della compatibilità – quali criteri ermeneutici.

In particolare, la stessa ha per oggetto servizi di cui all'allegato IX del Codice. Trovano quindi applicazione gli articoli 140, 142 e 143 Codice Appalti. Nella procedura si terrà altresì conto del Vademecum *L'affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore* reperibile sul sito lavoro.gov.it al link [Layout 1 \(lavoro.gov.it\)](#), e delle Linee Guida ANAC n. 17 recanti *Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

È una unità di offerta socio – sanitaria semiresidenziale regolata strutturalmente, tecnicamente e organizzativamente dalla DGR Lombardia 18334 del 23 luglio 2004, nonché dalla D.G.R. Lombardia 31 ottobre 2014, N. X/2569, nonché dalla **DGR Lombardia n. XI/6443 del 31 maggio 2022, in ordine alle figure professionali.**

◆ Il concessionario dichiara di impegnarsi, a pena di risoluzione e decadenza con addebito del danno, ad utilizzare personale secondo quanto previsto dalla Delibera Giunta da ultimo richiamata. Si invitano tutti i partecipanti a prendere visione delle norme indicate. Per quanto ovvio, è onere di ciascun operatore verificare le norme via via vigenti e applicabili, se del caso formulando richieste di chiarimenti.

La progettazione e la gestione del servizio oggetto della concessione dovranno espressamente riferirsi, in particolare, alle seguenti legislazioni, e a quelli, pur non richiamati nel presente documento, previsti in tutti gli adottati o adottandi atti della Regione Lombardia che richiedano nuovi adempimenti agli enti gestori di unità d'offerta sociosanitarie:

1. Legge N. 328/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
2. D.P.C.M. 14 febbraio 2001 *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”* e 29 novembre 2001 *“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”*;
3. D.G.R. Lombardia 23 luglio 2004, N. VI/18334 *“Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento”*;
4. L.R. Lombardia N.3/2008 *“Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”*;
5. D.G.R. Lombardia 26 novembre 2008, N. VIII/8496 *“Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie”*;
6. D.G.R. Lombardia 30 maggio 2012, N. IX/3540 *“Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo (a seguito di parere della commissione consiliare relativamente all'allegato b)”*;
7. D.G.R. Lombardia 26 novembre 2008, N. IX/4980 *“Determinazioni in ordine al controllo di appropriatezza nel sistema sociosanitario in attuazione dei criteri di revisione delle funzioni di vigilanza e controllo delle Asl di cui all'allegato C della dgr IX/3540 del 30.05.2012”*;
8. D.G.R. Lombardia 8 maggio 2014, N. X/1765 *“il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della DGR X/1185 del 20/12/2013”*;
9. D.G.R. Lombardia 31 ottobre 2014, N. X/2569 *“Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”*

## **PREMESSA**

La Azienda Sociale Sud Est Milano (nel prosieguo **Assemi**), Ente capofila dell'Ambito Sociale Sud Est Milano, corrente in San Donato Milanese alla via Sergnano 2, ha affidato alla C.U.C. la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro Diurno Disabili sito in San Donato Milanese alla via Croce Rossa n. 6, conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali.

L'individuazione della concessione come formula gestionale è una scelta motivata in applicazione della legislazione sociale vigente in materia di affidamento di servizi sociali.

Le valutazioni circa la scelta della procedura e dei soggetti che potranno parteciparvi sono state

svolte considerando Corte Giustizia UE 11 dicembre 2014, C-113/13 e Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2021 n. 6232. Si ritiene che la concorrenza sia lo strumento per ottenere proposte maggiormente efficienti nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 142, comma 5-ter, **CCP**, ovvero la garanzia di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza del servizio, considerando le specifiche esigenze della categoria di utenti (disabili).

◆ Il soggetto che risulterà concessionario, partecipando alla gara, accetta e dichiara:

- di impegnarsi a garantire il rispetto delle esigenze indicate dall'art. 142, comma 5-ter, del Codice Appalti;
- di riconoscere e accettare la importanza degli interessi pubblici sottesi al servizio, e connessi alla tutela dei disabili e delle loro famiglie, al sollievo per queste ultime, e alla qualità della vita delle persone interessate, in quanto il sollievo fornito consente la permanenza a casa di persone altrimenti spesso destinate a strutture di degenza;
- di prendere atto, assumendo la relativa obbligazione, che il servizio non può in alcun modo e mai essere interrotto, anche in ipotesi di inadempimento della amministrazione o di terzi, salvi i casi espressamente e tassativamente previsti.

La procedura ha lo scopo di promuovere concretamente la progettualità e la competenza degli attori sociali, la loro autonoma potenzialità di gestione e di assunzione di responsabilità sociale, nel pieno mantenimento dei poteri di indirizzo, regolazione, coordinamento, valutazione, riprogettazione e controllo dell'Amministrazione. Il Concessionario assume piena titolarità relativamente all'unità d'offerta, e si muove in una cornice regolata dalla Pubblica Amministrazione come *partner*, e non come mero esecutore.

In tal senso la progettazione viene richiesta assicurando la piena autonomia gestionale, fornendo elementi di vincolo e confine, ma non indicazioni gestionali o tecniche stringenti e limitanti i possibili orizzonti di competenza ed esperienza.

◆ Il Concessionario accetta di condividere responsabilità pubblicistiche, assicurando il servizio secondo le disposizioni regionali e secondo quelle indicate nel disciplinare, **assumendosi il rischio operativo, il rischio gestionale e il rischio di domanda**, come meglio declinato nel dedicato riquadro.

La durata prevista è di cinque anni a far tempo dall'avvio del servizio - presumibilmente 1° novembre 2023. Tale durata è stata ritenuta necessaria e congrua per consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario del contratto, e per garantire una certa durata della gestione, ritenuta imprescindibile per lo sviluppo di un progetto a beneficio degli utenti, facenti parte di una categoria particolarmente bisognosa.

La simulazione di PEF e la relazione allegati al disciplinare – che costituiscono parte integrante e fondamentale del contratto, anche ai fini della formazione del consenso – consentono di ipotizzare un margine operativo lordo annuale medio di euro 18.066,00. Tale simulazione dovrà essere esaminata e ponderata al fine di valutare l'equilibrio economico finanziario del progetto.

### **IMPORTANTE**

◆ Partecipando alla procedura, ciascun concorrente prende atto, e dichiara di essere a conoscenza e accettare che:

- 1) il PEF a base di gara è una simulazione fondata su dati suscettibili di modificazione, anche significativa;
- 2) tale documento non costituisce impegno o promessa per il raggiungimento di un determinato risultato economico o utile;
- 3) è onere di ogni partecipante valutare l'equilibrio economico finanziario dell'operazione, formulare le proprie previsioni e stime, individuare gli indici da utilizzare, e predisporre un proprio PEF che segua il modello di cui all'allegato schema.



**La mancata presentazione di un PEF e di una relazione esplicativa è causa di esclusione dalla gara.**

Il presente disciplinare dà inizio a una **procedura aperta** svolta interamente - i sensi dell'articolo 58 del **Codice** - tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito **Piattaforma**) accessibile all'indirizzo [www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria](http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

La procedura viene condotta da Consorzio.IT spa, quale Centrale Unica di Committenza (in seguito **Consorzio.IT, Centrale di Committenza, CUC o Stazione Appaltante**) per conto di Assemi.

◆ Partecipando alla gara, ciascuno offerente dichiara di essere in grado di prendere in consegna il servizio dalla data di avvio del servizio - presumibilmente 1° novembre 2023. È infatti prevista la consegna del servizio, se del caso anticipata, scadenza della attuale proroga tecnica. A far tempo dal giorno indicato, ai cittadini deve poterne essere garantita la fruizione, e salve sopravvenienze o esiti di contenzioso, non è possibile ipotizzare un cambio di gestione senza pregiudizio per la qualità del servizio e per le attività che ne fanno parte.


**Si richiama, in ordine alle certificazioni, la sentenza del Consiglio di Stato 21 aprile 2023 n. 4089, ove negata la validità dei certificati emessi da enti accreditati UKAS, e declinati i principi afferenti le conseguenze della Brexit.**

La UDOSS vede attualmente 16 fruitori, di cui 14 full time e 2 part time.

Lo stabile in cui il servizio è collocato è sito in Via Croce Rossa, n. 6 a S. Donato Milanese, ove occupa un'ala della Scuola Media G. Galilei, al piano terreno, ed è privo di barriere architettoniche; lo stabile è di proprietà del Comune di San Donato M.se, con cui A.S.S.E.MI. adotta appositi autonomi accordi per l'utilizzo in concessione della sede, a favore dell'unità d'offerta.

◆**Al Concessionario è richiesta la costante manutenzione ordinaria, secondo i vincoli previsti negli allegati.**

◆L'arredamento e l'attrezzatura attualmente in uso saranno conferite dall'Amministrazione precedente, le consistenze sono descritte in inventario allegato al disciplinare. Gli stessi verranno



dati in comodato d'uso con manutenzione e successiva sostituzione / implementazione a carico del concessionario.

Le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà di A.S.S.E.MI.

♦Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna degli immobili, delle attrezzature fisse e mobili, nonché degli arredi dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna, successivamente descritto. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato da A.S.S.E.MI., con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

♦Restano a completo carico del Concessionario le dotazioni rese necessarie successivamente alla consegna di quanto di proprietà A.S.S.E.MI.: di tali dotazioni andrà costituito idoneo inventario a cura ed onere del Concessionario. A.S.S.E.MI. si riserva valutarne la riconsegna all'Organizzazione aggiudicataria, al termine dei vincoli contrattuali, previa valutazione degli stati d'usura del proprio materiale.

♦Ogni materiale spicciolo, minuto, di natura didattica o igienico-sanitaria è a totale carico del Concessionario.

♦Per progettazioni specifiche, o per una differente distribuzione degli spazi, è consentito al Concessionario – con proprie risorse – modificare/sostituire elementi d'arredo o strumentazione di servizio: quella attualmente presente, se sostituita o accantonata, dovrà essere restituita ad A.S.S.E.MI., previo accordo.

**La struttura dedicata all'unità d'offerta presenta locale dedicato per il solo scodellamento e porzionatura pasti: si chiede all'offerente esplicitare l'orientamento e le modalità di acquisizione pasti nel progetto complessivo di gestione, corredato dalle procedure educative e tecniche di somministrazione.**

♦Il concessionario prenderà in carico l'immobile nelle condizioni in cui si trova dichiarando altresì che non sussistono elementi o condizioni ostative dal punto di vista strutturale all'esercizio dell'attività.

♦Il concessionario si impegna a volturare il presente contratto di fornitura dell'energia elettrica; per utenze acqua e calore, stante l'indivisibilità degli impianti, il Comune di San Donato M.se, proprietario dell'immobile, provvede ogni anno a consuntivo a fornire per millesimi gli oneri di consumo a carico del concessionario.

Dati storici oneri utenze:

<b>elettricità</b>	<b>Euro 3.483,94</b>
<b>calore</b>	<b>Euro 7.925,00</b>
<b>acqua</b>	<b>Euro 941,07</b>
<b>Telefonia - reti</b>	<b>Euro 810,00</b>

♦ **Manutenzione immobile.**

Per l'intera durata della concessione sarà a carico del concessionario la **manutenzione ordinaria** dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature secondo specifico disciplinare.

Resta di competenza dell'Amministrazione Comunale di San Donato M.se, proprietaria del bene, la manutenzione straordinaria dell'immobile. Il concessionario entro e non oltre il mese di maggio dell'anno precedente la eventuale realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria farà pervenire all'ufficio tecnico comunale le necessità rilevate nelle strutture al fine di valutarne



l'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, inserimento vincolato dalla disponibilità economica e di previsione dell'Ente.

L'aggiudicatario, prima di avviare il servizio. Dovrà comunicare ad A.S.S.E.MI. nominativo e recapito – ed eventuali successive modifiche - del tecnico incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile e di conservarne idonea documentazione.

Il personale operante nella struttura ed il tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente ogni evento di carattere straordinario e non prevedibile che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

Gli oneri annuali per la manutenzione ordinaria hanno visto una media, nell'ultimo triennio, pari a euro 2.500,00.

### Caratteristiche della Procedura

<b>Indirizzo stazione appaltante</b>	<b>Società aggiudicatrice:</b> <b>Consorzio.it S.p.A.</b> <b>Via Del Commercio 29</b> <b>26013 Crema (CR)</b> <b>P.IVA: 01321400192</b>
<b>Tipologia della procedura</b>	<b>Aperta</b>
<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Concessione di servizi</b>
<b>Codice CPV principale</b>	<b>CPV 85312100-0 – Gestione centri diurni</b>
<b>Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i</b>	
<b>Codice CIG</b>	<b>9874541902</b>
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	Ore <b>09:00</b> del <b>07/08/2023</b>
<b>Apertura prima seduta amministrativa</b>	Ore <b>09:30</b> del <b>07/08/2023</b>
<b>Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo (obbligatorio)</b>	Ore <b>17:00</b> del <b>26/07/2023</b>
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	Ore <b>17:00</b> del <b>31/07/2023</b>
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	<b>Offerta Economicamente più vantaggiosa</b> $P_{TOT} = P_T + P_E = 80 + 20$
<b>Valore della procedura per 5 anni</b>	<b>€ 2.531.310,00= oltre IVA</b>
<b>- Di cui stima dei costi della sicurezza dei 5 anni - derivanti da interferenza</b>	<b>€ 12.000,00=</b>

<b>affidenti l'attività svolta dall'operatore economico</b>	
<b>Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di affidamento</b>	Mario Cesare Campanini
<b>Responsabile unico del procedimento e responsabile del contratto per ASSEMI</b>	Alessandro Cassuto
<b>Durata del contratto</b>	<b>5 anni</b>
<b>Luogo di esecuzione del contratto</b>	<b>San Donato Milanese – via Croce Rossa 6</b>
<b>Termine del procedimento</b>	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
<b>Pubblicazioni</b>	<p>GUCE pubblicato GU/S S119 22/06/2023 371836-2023-IT</p> <p>Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GU 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. xx del xx/xx/2022;</p> <p>profilo del committente <a href="https://www.consorzioit.net/gare-e-contratti-aperti">https://www.consorzioit.net/gare-e-contratti-aperti</a></p> <p>Osservatorio Regione Lombardia Bando nr. SIMOG Gara nr. 9143908</p> <p>pubblicato per estratto su nr. 2 quotidiani a tiratura nazionale + 2 periodici</p> <p>Procedura SINTEL nr. 171043096</p>

## **STAZIONE APPALTANTE**

CONSORZIO.IT Spa – Via del Commercio 29 26013 Crema (CR)

P.IVA e C.F. 01321400192

Tel. 0373-218820

PEC: consorzioit@pec.it

Sito Internet: [www.consorzioit.net](http://www.consorzioit.net)

Codice Iscrizione AUSA: 0000267096

Il territorio di svolgimento del servizio è Milano NUTS ITC4C

Responsabile del Procedimento – RUP –: Geom. Mario Campanini.

Per la fase di gestione del servizio e per ASSEMI RUP: Alessandro Cassuto

## 1. **PIATTAFORMA TELEMATICA**

### 1.1 **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

**CONSORZIO IT**, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) .

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “**Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione *Acquisti per la PA | E-procurement | Strumenti di supporto* “Guide per la imprese” e “Domande Frequenti per le Imprese”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all’indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

**Consorzio.IT** non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 48 0 3*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.consorzioit.net/bandi-gara-contratti> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di



operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il numero verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)

In considerazione di ciò, gli operatori economici dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 48 0 3*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. Bando di gara
2. il presente Disciplinare
3. lo Schema di Contratto di Concessione
4. il Capitolato Prestazionale di gara, e gli allegati che lo completano

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione concedente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.consorzioit.net/bandi-gara-contratti> e sulla Piattaforma <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria>

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzionalità "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma SINTEL, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma in "Comunicazioni della procedura" e sul sito istituzionale <https://www.consorzioit.net/bandi-gara-contratti>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma SINTEL invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

- A)** le richieste di chiarimenti e le successive risposte costituiranno parte integrante degli atti di gara, e avranno valore contrattuale;
- B)** l'offerente si assume l'onere di:
- monitorare la pubblicazione di richieste e risposte;
  - attenersi alle risposte fornite;
  - prendere visione di tutte le comunicazioni indirizzate allo stesso e/o alla generalità dei concorrenti, con le modalità di cui al prosieguo

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura". Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella funzione “Documentazione di gara”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 25; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



#### **◆ ALLOCAZIONE DEL RISCHIO. COVID-19**

Formulando la propria offerta, l'interessato dichiara di conoscere e accettare la allocazione del rischio, e di aver esaminato tutta la documentazione di gara, ed aver formulato, in esito ad una approfondita verifica, un proprio indipendente giudizio sulla convenienza dell'investimento. La maggiore onerosità del complessivo investimento preventivato, il mancato verificarsi di prospettive di mercato, siccome l'insorgere di difficoltà tecniche o economiche di qualsiasi sorta, o di maggiori costi non determinano responsabilità alcuna a carico di CONSORZIO.IT S.p.A. o dell'Ente, né potranno essere opposte quale eccezione per l'inadempimento delle proprie obbligazioni o ai sensi dell'art.1460 cod. civ., o ancora di risoluzione o cessazione di efficacia a qualsiasi titolo. L'interessato dichiara altresì di conoscere che:

- 1) il presente contratto manterrà la sua efficacia anche in ipotesi di pandemia, *lockdown* o provvedimenti restrittivi che possano ridurre la redditività o determinare la sospensione del servizio, senza nulla poter chiedere ad Assemi;
- 2) eventuali maggiori costi e oneri, siccome ridotti introiti, non potranno essere opposti in alcun modo alla concedente, rimanendo inalterati i termini del contratto;
- 3) Assemi si riserva ogni decisione circa la prosecuzione e il perfezionamento della gara, siccome la aggiudicazione e la stipula del contratto, senza che l'interessato possa pretendere alcunché in ipotesi di mancata aggiudicazione o stipula, a titolo risarcitorio, indennitario o a qualsiasi altro titolo.

◆ In particolare, l'offerente dichiara di conoscere e accettare che ogni rischio connesso alla concessione, fra cui il rischio economico derivante dal mercato, dalle valutazioni di mercato, dal flusso e dall'accesso degli utenti; il rischio da disponibilità, siccome dalle scelte imprenditoriali in tema di organizzazione, sono allocati in capo all'aggiudicatario, che nulla potrà richiedere alla CUC o Assemi (**Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2023 n. 3626**).

Il concessionario non potrà quindi richiedere alcuna somma, fatta salva la quota di ristoro prevista nella convenzione e nel capitolato. Essa non si riferisce in alcun modo a obbligazioni di pagamento del corrispettivo, ma sono inerenti esclusivamente forme di assistenza.

Nello svolgimento della procedura e nella esecuzione del servizio, tutti si atterranno scrupolosamente alle norme e prescrizioni afferenti al COVID-19. Pertanto le sedute pubbliche, nonché le sedute private della Commissione, saranno svolte in modalità telematica con video call.

I Concorrenti, attraverso Comunicazione di Procedura presente sul portale Sintel Aria, se interessati a partecipare, faranno richiesta alla CUC di essere invitati, fornendo in allegato formale delega e un indirizzo email che sarà utilizzato per inviare l'appuntamento. Inoltre, l'interessato si impegna, formulando la offerta, in ipotesi di aggiudicazione, a rispettare tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e tecniche per la prevenzione del COVID-19 (siccome di ogni altra malattia), e a modificare le procedure e i sistemi di gestione ove ciò fosse prescritto o si rendesse necessario, con la massima tempestività. Il mancato rispetto di tale norma costituisce causa di decadenza dal servizio e di risoluzione di diritto del contratto.

**☐ A PENA DI ESCLUSIONE, I PARTECIPANTI DOVRANNO DETTAGLIARE, NELLA OFFERTA TECNICA, LE MISURE ANTICOVID CHE SARANNO ASSUNTE, FERMO RESTANDO L'IMPEGNO AD APPORTARE GLI OPPORTUNI CAMBIAMENTI OVE CIO' FOSSE PRESCRITTO O SI RENDESSE NECESSARIO.**

### **3. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'obiettivo dell'Ambito Sociale Sud Est Milano, come previsto dalla Carta Costituzionale e dalla convenzione ONU per i diritti dei disabili ratificata dall'Italia il 25 febbraio del 2009, è il rafforzamento e l'innovazione di politiche orientate al benessere e all'inserimento nella società dei



cittadini diversamente abili per assicurare a ciascuno pari opportunità, favorendo, attraverso l'elaborazione di progetti individualizzati, l'acquisizione di maggiori livelli di autonomia e autodeterminazione, garantendo gli standard di qualità della vita potenzialmente raggiungibili e mantenibili. Pertanto, la gara mira a ottenere offerte di qualità, con una totale e particolare attenzione all'ospite, non inteso solo come il destinatario della cura e dell'assistenza, ma come fruitore di servizi mirati alla soddisfazione personalizzata di ogni aspirazione e bisogno. L'attenzione è posta non solo con riferimento alle tecniche socio-assistenziali, educative, riabilitative e sanitarie richieste da norme di settore, ma anche alla cura dell'immagine personale, degli stili relazionali e delle individuali aspirazioni e desideri.

◆ Il Concessionario risponderà della corretta e perfetta esecuzione delle attività caratteristiche di un CDD, per come risultano normate dalla legge, dai regolamenti regionali, della realizzazione dei contenuti esposti nel presente, e della qualità dell'output finale dei processi produttivi attivati all'interno del CDD. A.S.S.E.MI., in qualità di concedente, opererà la congruente funzione di indirizzo e controllo.


Il CDD si colloca nella rete dei servizi integrati per persone disabili così come previsto dalla L. 104/92, nel pieno rispetto della convenzione ONU per i diritti dei disabili ratificata dall'Italia il 25 febbraio del 2009. Trattasi più precisamente di unità d'offerta a regime semiresidenziale, destinata all'accoglienza di cittadini portatori di disabilità grave, di età superiore a 18 anni e, di norma, inferiore ai 65 anni. Rappresenta una struttura di accompagnamento ai soggetti accolti per mantenere i livelli di autonomia e di socializzazione acquisiti, e per sviluppare e potenziare le singole e personali capacità residue; rappresenta altresì una struttura d'appoggio e di sollievo alla vita familiare, al fine di mantenere all'interno del nucleo e del territorio di appartenenza il soggetto fruitore.

Il Centro offre prestazioni socio-sanitarie ad alto grado di integrazione, socio-assistenziali, educative, psicologiche e riabilitative. Accompagna l'evoluzione dei soggetti accolti, per una progressiva e costante socializzazione. L'obiettivo, da un lato, è di sviluppare, anche a fronte di limiti oggettivi, le capacità personali residue, e dall'altro, di operare per il massimo mantenimento dei livelli di autonomia e di competenza sociale e relazionale acquisiti. **Come già indicato, la scelta di una procedura aperta rivolta al mercato è volta a sollecitare la concorrenza, così da ottenere offerte maggiormente in grado di raggiungere i predetti obiettivi.**

**Il CDD è tra le UDOSS della rete di coordinamento e raccordo dell'Ambito Sociale Sud Est Milano, di cui A.S.S.E.MI. è ente capofila; alle regole regionali si affiancano quelle della rete distrettuale cui l'ente gestore sarà altrettanto soggetto:**

- Deliberazione Assemblea Intercomunale n° 1 dell'08.04.2013 recante "approvazione proposta tecnica tariffa unificata servizio Centro Diurno Disabili – CDD e relativa modalità di riscossione tariffe alla cittadinanza";
- Deliberazione Assemblea Intercomunale n° 6 del 13.12.2017 recante "Piano Sociale di Zona – Concorso al costo del servizio Centro Diurno Disabili come da deliberazione n. 1 dell'08.04.2013; integrazioni."

Il CDD, inoltre, mira a consentire il mantenimento delle persone con disabilità grave all'interno del nucleo familiare, e contribuire alla valorizzazione massima delle competenze e delle potenzialità degli ospiti. A tale scopo offre interventi educativi, sociali, sanitari e riabilitativi attivando un insieme di prestazioni che "mirano allo sviluppo della persona al suo più alto potenziale sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, occupazionale ed educativo, in relazione al suo deficit fisiologico o anatomico e all'ambiente", utilizzando un approccio bio-psico-sociale, attraverso progetti individualizzati (PEI).



Esso garantisce l'integrazione con i servizi socio-sanitari territoriali (ATS, CPS, MMG, Strutture Ospedaliere, Servizi Sociali Professionali dei Comuni di residenza) per tutti gli aspetti inerenti la gestione del servizio e degli ospiti in esso inseriti.

Il Centro Diurno Disabili, in particolare deve garantire le seguenti attività:

attività sociosanitarie ad elevato grado di integrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autonomia personale: cura della persona, soddisfacimento dei bisogni primari, supporto alle gestioni domestiche, ecc.</li> <li>- Gestione delle terapie, controllo diete, consulenze specialistiche(...)</li> <li>- Coordinamento dei servizi e degli operatori territoriali MMG, specialisti, CPS, UONPIA, ecc.)</li> <li>- AAA e TAA</li> <li>- .....</li> </ul>
Attività di riabilitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riabilitazione fisica di mantenimento, attraverso attività programmate di gruppo;</li> <li>- Riabilitazione fisica di mantenimento, attraverso attività di gruppo;</li> <li>- Riabilitazione fisica individuale, per cicli programmati e definiti, solo in presenza di un piano riabilitativo formulato da specialisti ad hoc;</li> <li>- Ippoterapia, arteterapia, danzaterapia, musicoterapia .... o altre attività educativo/riabilitative e favorenti lo sviluppo motorio</li> <li>- .....</li> </ul>
Attività di socio riabilitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apprendimento e applicazione delle conoscenze:</li> <li>- Individuazione di prerequisiti per l'apprendimento, valutazione delle abilità di interazione, comunicative, cognitive e post-scolastiche;</li> <li>- Attività finalizzate al mantenimento delle residue capacità psicofisiche;</li> <li>- Terapie occupazionali;</li> <li>- Orientamento al territorio;</li> <li>- Sostegno all'autodeterminazione</li> <li>- .....</li> </ul>
Attività educative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Educazione psicomotoria e attività sportive (calcio, nuoto, ginnastica... .)</li> <li>- sostegno dei familiari e orientamento alla rete dei servizi;</li> <li>- Interventi specifici sulla gestione di crisi (aggressività, autolesionismo, problemi sessuali, ecc.)</li> <li>- Attività ludico/espressive socializzanti;</li> <li>- Supporto alle famiglie;</li> <li>- Esperienze territoriali di conoscenza ed autonomia</li> <li>- utilizzo anche di servizi esterni (maneggi, piscine, biblioteche, oratori etc.)</li> <li>- .....</li> </ul>

La progettazione educativa e organizzativa complessiva dovrà tenere conto delle situazioni sociosanitarie degli ospiti in interrelazione con i loro interessi, desideri e aspirazioni, nonché delle caratteristiche sociali, comunitarie (sia comunali che distrettuali), che strutturali del CDD stesso.



Si ritiene quindi importante che il Servizio ricerchi il collegamento e le connessioni con le Unità di offerta territoriali socioeducative, sanitarie, le associazioni, le realtà sportive, gli Oratori, e più in generale con le formazioni sociali e le reti comunitarie presenti.

Il Centro Diurno Disabili deve avere riferimenti esterni e possibilità di relazionarsi con tutte le Agenzie del territorio in un'ottica di inclusione e di reale integrazione, sperimentando anche attività, con gli utenti, esterne alla struttura.

L'individuazione degli obiettivi, per ciascun utente, e la realizzazione delle attività sopra descritte, dovranno essere declinati all'interno dei Progetti Educativi Individualizzati, alla stesura dei quali parteciperanno: gli operatori del CDD, il Servizio Sociale Professionale dei comuni di riferimento, le famiglie degli ospiti inseriti e, laddove possibile, gli ospiti stessi, ed eventualmente, i servizi sociosanitari territoriali interessati, in un'ottica di progettazione unitaria e condivisa in cui tutti i soggetti sono corresponsabili circa il buon esito degli interventi attuati.

La diagnosi funzionale e la scheda SIDI sono gli strumenti professionali che concorrono alla costituzione del PEI.

Il PEI, di cui è responsabile il Coordinatore del Centro, concorre alla realizzazione del progetto di vita pensato per gli ospiti. La titolarità della presa in carico globale è in capo all'Assistente sociale comunale di riferimento, che coordina la rete degli interventi con funzioni di case management.

Per i CDD accreditati e contrattualizzati, in Regione Lombardia, Il fascicolo socio-assistenziale e sanitario (FASAS) è l'insieme unitario della documentazione sociosanitaria relativa all'ospite. Il FASAS si articola in diverse sezioni atte a rendere evidenza del progetto di presa in carico dell'ospite, degli interventi pianificati ed attuati, nel rispetto della situazione individuale e relazionale dell'utente, assicurati dall'Unità d'Offerta. Alla composizione e alla relativa predisposizione del FASAS concorrono, ognuno per propria specifica competenza e/o ruolo, tutte le diverse figure professionali previste e presenti nell'organico dell'Unità d'Offerta. Il FASAS contiene sia il PAI (Piano assistenziale individuale), che il PEI (Piano educativo individuale) e l'eventuale PRI (Piano riabilitativo individuale), e le relative scansioni di monitoraggio e verifica.

Il FASAS è conservato e archiviato presso l'UDOSS, conformemente alla normativa sulla privacy. Attualmente il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, per un minimo di 47 settimane all'anno. La frequenza al Centro è di norma a tempo pieno, ma negli ultimi anni di gestione si sono realizzati anche Progetti Individualizzati di part time.

Si precisa sin da ora che tale minimo non potrà essere oggetto di riduzione; ciascun offerente potrà valutare proposte con incremento di orario, settimane, o giorni (includendo ad esempio il fine settimana).

Il servizio, è regolarmente accreditato per **n° 20 posti/fruitori** da Decreto del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n° 7862 del 26/8/2013, ed è attualmente gestito da un'ATI composta da Cooperative Sociali in regime consorzio con A.S.S.E.MI., che – in qualità di ente strumentale - rappresenta gli interessi alla fruizione dei Comuni componenti l'Ambito Sociale Sud Est Milano<sup>1</sup>.

Per l'accesso al servizio, A.S.S.E.MI. in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale gestisce un'unica **Unità di Valutazione** per l'inserimento nella rete territoriale dei CDD dell'Ambito sociale ( 1 UdOSS a Melegnano, 1 UdOSS a San Giuliano M.se e quella soggetta a concessione) ed è titolare per i Comuni componenti l'Ambito dei rapporti diretti con i gestori.

Il concessionario dovrà garantire la complessiva ed autonoma gestione dell'unità d'offerta, in specifico la ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PSICO-SOCIO EDUCATIVA, AUSILIARIA, SOCIOSANITARIA E SANITARIA, fornitura PASTI mediante trasporto

---

<sup>1</sup> Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato M.se, San Giuliano M.se, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi.



da cucina all'uopo individuata, e delle FORNITURE necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, di tutte le UTENZE, la MANUTENZIONE ORDINARIA, la GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alla contrattualizzazione regionale, ai debiti informativi regionali ed al rapporto con l'Azienda, con i Comuni e le famiglie dei fruitori, secondo la vigente regolamentazione distrettuale, e **l'introito a cura, rischio e spese, del concorso al costo del servizio** mensili dovute da parte delle famiglie dei fruitori, relativo alla parte socio assistenziale del servizio, così come individuate ed imposte dall'Amministrazione precedente.

Dall'anno 2018 i gestori delle UDOSS CDD inserite nella rete distrettuale devono garantire ai fruitori, che ne facciano richiesta presso il Comune di residenza, un servizio di trasporto per e dalla sede dell'unità d'offerta al momento tariffato autonomamente dai singoli Comuni, secondo propria regolamentazione.

In corso di Concessione potrà realizzarsi una armonizzazione distrettuale dedicata al concorso al costo del servizio.

Il Concessionario assumerà titolarità rispetto all'accreditamento e relativo contratto con Regione Lombardia e ATS competente, introitando direttamente le quote di Fondo Sanitario Regionale relative alla frequenza per classi dei singoli fruitori: parte del valore economico della Concessione in essere sarà dunque data dal contratto per erogazione socio-sanitaria da sottoscrivere con ATS Milano.

**A propria cura e onere il nuovo Concessionario assicurerà la procedura di voltura dell'accreditamento, e successiva sottoscrizione di contratto, secondo le disposizioni regionali. Resta inteso che questa Amministrazione precedente vincolerà l'attuale gestore alla regolare gestione del servizio sino al termine della procedura concorrenziale e sino alla voltura di accreditamento, favorendo altresì eventuali necessari accordi fra le parti.**

Il concessionario dovrà dotarsi di propria "Carta di Servizi", che vada a sostituire quella emessa dall'attuale ente gestore, contemporaneamente alla richiesta di voltura di accreditamento regionale.


A carico del Concessionario saranno altresì

- La partecipazione all'**unità di valutazione e appropriatezza distrettuale**, finalizzata alle ammissioni/dimissioni dei fruitori, nonché la partecipazione alle attività distrettuali, in specifico ai lavori dei tavoli dedicati alla non autosufficienza<sup>2</sup>;
- la gestione delle **offerte formative/supersive** per il personale sanitario, educativo e ausiliario, da svolgersi con regolarità e costanza;
- le iniziative di **pubblicizzazione e comunicazione** in merito al servizio offerto, ed agli eventuali servizi aggiuntivi proposti, che vedranno la preliminare approvazione da parte del concedente;
- le ipotesi di **sviluppo/integrazione delle offerte garantite dal servizio**, ivi compreso il perseguimento di un maggior numero di posti accreditati e contrattualizzati, in linea con le rilevazioni epidemiologiche distrettuali.

Il Concessionario sarà altresì vincolato per l'intera durata della concessione ad adeguare la propria gestione complessiva ad eventuali requisiti aggiuntivi di accreditamento e contratto disposti da Regione Lombardia o ad offerte eventualmente individuate dall'Ambito Sociale Sud Est Milano.

#### ◆ Quanto sopra:

<sup>2</sup> Si consiglia prendere visione della programmazione sociale distrettuale 2021–2023, reperibile sul sito aziendale approvata dalla competente Assemblea Intercomunale con Deliberazione n° 1 del 22.02.2022.



**1) ha natura contrattuale. Infatti, il presente disciplinare costituisce parte integrante della convenzione. Ogni interessato, formulando la propria offerta, dichiara di accettare quali doveri e obbligazione le prestazioni, i criteri e gli obiettivi enunciati;**  
**2) costituisce parametro di valutazione delle offerte, il cui giudizio mira a individuare l'operatore che meglio consenta di garantire i risultati di cui alle Linee Guida ANAC n. 17/2022, par. 7.1-7.6 (pagine 9-11).**

#### Mancata suddivisione in lotti

Non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali.

In particolare, l'efficienza della prestazione richiede che sia predisposto e seguito un unico progetto, che consenta di coordinare tutti gli elementi che lo compongono, così da ottenerne la complementarietà e integrazione. Il coordinamento assistenziale, formativo e progettuale deve essere unico, altrimenti è impossibile garantire il migliore perseguimento degli interessi pubblici sottesi all'affidamento. È infatti impensabile, anche in considerazione dell'unicità degli spazi, che nel CDD in discorso sussistano più progetti diversi. Vi sarebbero problemi di coordinamento, organizzazione, interazione, e comunque gli utenti devono poter seguire un percorso unico.

Il Servizio è caratterizzato dalla necessaria unitarietà, anche per evitare un aggravio economico per l'Ente e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dello stesso.

Inoltre l'appalto di un unico lotto è motivato dalla necessità di garantire uniformità di servizio e garanzia di un miglior risultato atteso. Si tratta infatti di un servizio che mira non solo a fornire sollievo alle famiglie, ma anche e soprattutto ad accompagnare i disabili in un percorso volto a migliorarne integrazione e qualità di vita. È quindi fondamentale che gli utenti, in ogni momento e fase, siano coinvolti nel medesimo e unico progetto.

#### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha durata di 5 anni a decorrere dall'avvio del servizio (presumibilmente 1° novembre 2023) attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio.


◆ Trattandosi di Concessione la stessa non può essere né rinnovata né ripetuta. È escluso qualsiasi tipo di prelazione o opzione.

◆ Il Concessionario non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza.

◆ Su richiesta di A.S.S.E.MI., e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, il concessionario sarà obbligato a prorogare la fornitura dei servizi di cui alla presente concessione, alle medesime condizioni previste per l'ultimo anno previsto in contratto.

#### **◆ 5. PRESTAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario assumerà a suo carico le prestazioni espressamente indicate nel Capitolato



Prestazionale di gara, nella convenzione e nel presente disciplinare (ivi compreso il paragrafo introduttivo), siccome oggetto di offerta.

L'orario di apertura minima cui le progettazioni dovranno riferirsi è la fascia oraria 09.00 – 16.00, dal lunedì al venerdì, per almeno 47 settimane anno. I concorrenti sono richiesti ipotizzare anche differenti scansioni temporali o ampliamenti orari nell'interesse dei fruitori e delle loro famiglie, descrivendone gli ipotizzati impatti e le soluzioni migliorative.

Il Concessionario potrà prevedere nel proprio progetto servizi / orari integrativi a tariffazione ulteriore o differente, concordata con il concedente, a mero titolo di esempio:

- > Frequenza nel fine settimana;
- > Frequenza con prolungamento orario giornaliero
- > O altre ipotesi prodotte dai soggetti interessati valutate come congruenti alle necessità delle famiglie dei fruitori

Per i servizi integrativi/innovativi proposti oltre la retta mensile individuale, le tariffe a praticarsi andranno previamente sottoposte all'Amministrazione, ma una volta validate saranno a totale disposizione del Concessionario.

**Vista la esponenziale crescita numerica e la gravescenza delle situazioni personali in uscita dalla scuola dell'obbligo, è consentito ai candidati proporre un affiancamento di offerta socio-assistenziale, che non abbisogni di una sede a standard dedicata, come ad esempio un'offerta di SFA (servizio formazione autonomia), che ottimizzi il proprio impegno territoriale.**


Qualunque offerta di dilatazione o di differenziazione oraria o temporale individuata dall'aspirante concessionario dovrà essere inserita nell'elaborato progettuale, come pure qualunque proposta innovativa e/o migliorativa.

Le ammissioni al servizio sono effettuate da apposita Unità di Valutazione distrettuale cui partecipa il Concessionario, così come gli altri Enti Gestori di Centri Diurni Disabili, secondo valutazioni complessive di appropriatezza del Progetto Individualizzato.

Il Concessionario provvederà a fornire idoneo documento relativo ai rischi sul lavoro connessi alla struttura concessa (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed alle procedure di fornitura, scodellamento e somministrazione pasti (AHCCP), secondo le normative vigenti.

Al Concessionario viene richiesta la presenza, fra il proprio personale, di **addetto amministrativo responsabile** per la corretta esecuzione dei contratti, l'applicazione dei regolamenti ed agli adempimenti relativi al rapporto con le famiglie e con A.S.S.E.MI., nonché alla gestione dei debiti informativi propri di un'unità d'offerta socio-sanitaria.

**Attività educative e a rilevanza socio-sanitaria, assistenziale e riabilitativa**



Il CDD è pensato come luogo di vita comunitaria e di esperienza individualizzata, luogo di ascolto, di relazione e di incontro, ma anche di costante nuova sperimentazione e stimolo, scambio e crescita possibili.

Si ritengono elementi significativi a rilevarsi nella progettazione:

- Autodeterminazione, inclusione sociale complessiva, diritti e desideri
- Qualità dell'accoglienza e dell'osservazione
- Qualità dello stare insieme e cura dello stare insieme
- Attenzione alle dimensioni personali della corporeità, dell'affettività, della singola intenzionalità
- Dimensione relazionale del rapporto con sé e con l'altro
- Rispetto e cura delle differenze di genere
- Micro e macro obiettivi di qualità della vita / qualità del presente / qualità della giornata
- Benessere emozionale, benessere materiale e sensoriale
- Benessere fisico e sanitario nel rispetto di obiettivi e desideri del/della fruitore/fruitrice
- Monitoraggio benessere psico-socio-sanitario.

### **Personale**

Il personale del CDD è composto da Educatori Professionali, da Operatori Socio-Sanitari, da Psicologi, dal Medico Fisiatra, dal Fisioterapista e/o altro riabilitatore e dal Coordinatore, in possesso dei titoli previsti da normativa regionale, **ed in possesso di un'anzianità di almeno 3 anni nel ruolo.** Tutto il personale deve essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla normativa regionale e nazionale.

L'organico minimo previsto per tale struttura è definito dalla normativa regionale in relazione al livello di fragilità degli ospiti presenti valutato attraverso le schede SIDI compilate per ogni ospite.

**Il progetto gestionale presentato dovrà rendere esplicite le previsioni di concorso delle varie professionalità ai progetti individualizzati ed al corretto funzionamento dell'Unità d'Offerta, e delineare compiutamente l'attività di coordinamento, nonché la presenza settimanale al servizio prevista.**

Il concessionario provvede al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, salvo servizi tecnici o marginali da dichiararsi nel progetto gestionale, garantibili anche in subappalto; in nessun modo è comunque subappaltabile il servizio educativo, socio-sanitario, riabilitativo o psicosociale, nonché le necessarie prestazioni gestionali/amministrative.

Detto personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per qualificazione professionale e titoli di studio previsti dalla normativa regionale e nazionale; deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e delle istanze ed esigenze degli fruitori e delle loro famiglie.



### ***Obblighi verso il personale.***

Il personale utilizzato dal concessionario per le attività di gestione continuativa dell'unità d'offerta deve essere regolarmente iscritto a libro paga. Per tutto il personale viene comunque garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e la dotazione di apposita assicurazione contro gli infortuni.

Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concessionario opera nel rispetto delle norme e dei principi sulla pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

È possibile prevedere, per funzioni specifiche previste dal progetto gestionale complessivo, o per attività occasionali, di avvalersi di prestazioni professionali o collaborazioni, comunque regolate dalle discipline legislative vigenti.

**Il concessionario contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale o dei propri collaboratori durante l'intera permanenza nelle strutture educative oggetto della presente concessione, con copertura almeno di euro 2.000.000,00**

Entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione l'aggiudicatario trasmetterà una copia della polizza e dei successivi rinnovi.

Nell'esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione l'aggiudicatario si obbliga ad applicare per il personale utilizzato tutte le norme di legge e contrattuali previste per la propria tipologia di organizzazione.

**Il concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali (fra cui copia delle buste paga, dove richiesto) con il personale impegnato nei servizi di cui al presente capitolato ai responsabili indicati da A.S.S.E.MI., al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il Direttore e i funzionari preposti sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con le disposizioni contrattuali. A richiesta, il concessionario è pure tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre organizzazioni che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui alla presente concessione.**

### ***Continuità degli addetti.***

Date le caratteristiche e la valenza socio-sanitaria, assistenziale, educativa e riabilitativa del



servizio oggetto della presente concessione, l'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del personale impiegato, favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over; il progetto complessivo di gestione indicherà sinteticamente le strategie organizzative e gestionali messe in atto per il contrasto al turn over degli addetti.

### **Organizzazione del personale.**

All'inizio di ogni anno il concessionario presenta ad A.S.S.E.MI. il piano di inserimento del proprio personale – con relativi dati anagrafici e titoli di studio - assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio; tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito. Nel progetto gestionale complessivo le Organizzazioni inseriranno le strategie individuate per le sostituzioni.

Tutto il personale impiegato deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, le norme fissate dal presente disciplinare, le disposizioni concordate da A.S.S.E.MI. con i responsabili del concessionario; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dei diritti e della dignità dell'utenza.

In particolare, daranno comunque luogo all'allontanamento dal servizio l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione sociosanitaria concordata.


### **Organizzazione del concessionario**

Il concessionario dovrà eleggere domicilio presso la sede dell'unità d'offerta e comunicare i recapiti presso i quali presta attività il personale in grado di assicurare l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

A tali recapiti sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che A.S.S.E.MI. intenda far pervenire al concessionario.

Il concessionario provvede ad indicare un **responsabile della concessione** che risponda dei rapporti contrattuali fra concessionario e A.S.S.E.MI.; il concessionario designa un Coordinatore unico responsabile della gestione SOCIO-SANITARIA, ASSISTENZIALE, RIABILITATIVA ED EDUCATIVA, dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza nel rispetto dei requisiti e standard previsti dalla vigente normativa, che può anche coincidere con la figura del responsabile della concessione. Il progetto tecnico dovrà indicare chi risulti referente di fruitori, famiglie, operatori territoriali, in primis del Servizio Sociale Professionale, e A.S.S.E.MI. per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme, contratto e standard regionali prevedano dover essere reperibile nella sede dell'unità d'offerta.

Infine, il concessionario deve nominare il **responsabile tecnico della struttura**, esperto sugli aspetti tecnico-edilizi-strutturali e di sicurezza (geometra, architetto, ingegnere), iscritto al



competente albo professionale e dotato delle necessarie abilitazioni.

### **Continuità del servizio**

Il concessionario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto al concessionario da parte di A.S.S.E.MI. - salva l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause.

Le vertenze sindacali all'interno dell'organizzazione concessionaria devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione della concessione, l'aggiudicatario concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi di pubblica utilità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

### **Obblighi e responsabilità del concessionario**

La gestione dell'unità d'offerta oggetto della presente concessione viene effettuata dall'aggiudicatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne A.S.S.E.MI. da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico del servizio, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto della concessione. A.S.S.E.MI. ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà di A.S.S.E.MI., nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il concessionario risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della sede dell'unità d'offerta, secondo quanto stabilito dal disciplinare delle manutenzioni predisposto e allegato.

Il concessionario entro e non oltre il mese di maggio dell'anno precedente la eventuale richiesta di interventi di manutenzione straordinaria farà pervenire ad A.S.S.E.MI. le necessità rilevate nella struttura al fine di valutarne l'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, inserimento vincolato dalla disponibilità economica e di previsione dell'Ente Proprietario.

Il concessionario, oltre alle norme della *lex specialis*, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo della concessione.

### **Nel progetto organizzativo presentato in sede di gara, il concessionario assume l'impegno**

**a stipulare una assicurazione di idoneo importo che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati.**

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, A.S.S.E.MI. può convocare i responsabili della concessione.

Per tutta la durata della gestione del servizio, l'aggiudicatario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

Il concessionario, al termine della concessione dovrà riconsegnare gli immobili nelle medesime condizioni di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni e/o modifiche effettuate durante il periodo di gestione contrattuale con l'accordo scritto DI A.S.S.E.MI. Prima della consegna dell'immobile al concessionario, in contraddittorio con lo stesso, andrà redatto un verbale di consegna comprendente la verifica delle consistenze degli immobili stessi.

### ***Piano d'emergenza***

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Il concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere ad A.S.S.E.MI. entro il giorno precedente all'avvio del servizio un piano di emergenza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione. Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del concessionario.


### ***Gestione del servizio mensa***

La struttura è dotata di solo locale porzionatura e scaldavivande, idoneo anche a sperimentazioni educative legate a autonomie domestiche e di preparazione di alimenti. Il servizio mensa pertanto deve essere garantito mediante acquisizione di pasto trasportato.

Il concessionario deve assicurare il servizio mensa rispettando le norme su qualità, quantità e confezionamento dei cibi previste nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle caratteristiche imposte dai fruitori accolti.

Il menù dovrà prevedere oltre alla dieta ordinaria anche diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico, etico e religioso.

È facoltà del concessionario durante la gestione della concessione proporre variazioni,



integrazioni o anche la sostituzione dell'intero menù proposto in progettazione; è facoltà di A.S.S.E.MI. accettare o respingere, con giudizio motivato, quanto proposto.

Nell'organizzazione del servizio di refezione da specificarsi in sede di offerta, particolare attenzione andrà posta sulle garanzie in merito alla qualità e salubrità degli alimenti impiegati.

Gli oneri di fornitura dei pasti sono ricompresi nel Piano economico finanziario e nella conseguente retta mensile individuale proposta in sede di offerta economica.

**Per conseguenza, il costo dei pasti è incluso nella retta, senza alcun corrispettivo ulteriore.**

### ***Servizio trasporto***

Dal 2018 i Comuni componenti l'Ambito Sociale Sud Est Milano richiedono ai gestori di CDD di assicurare il servizio ausiliario di trasporto ai fruitori che ne facciano richiesta. Attualmente ne usufruiscono 3 utenti residenti a San Donato M.se, 6 residenti a San Giuliano M.se, 1 residente a San Zenone al Lambro. Dunque, 10 utenti fruitori su 16.

Il Concessionario deve garantire tale servizio tramite adeguati mezzi di trasporto, con presenza di autisti con le necessarie patenti d'obbligo, accompagnatore, e con modalità atte a garantire la più ampia sicurezza dei trasportati.

L'accompagnamento deve essere realizzato con automezzi di diversa capacità e dimensione, proporzionalmente al numero degli utenti da trasportare, compresi mezzi dotati di sollevatore adatti al trasporto di persone non deambulanti ed essere in ogni caso facilmente accessibili agli utenti aventi difficoltà motorie.

I mezzi devono assicurare funzionalità e sicurezza e garantire la massima accessibilità, adottando tutte le misure e i procedimenti che garantiscano la salvaguardia della vita e dell'incolumità degli utenti e del personal addetto al servizio.

Gli automezzi dovranno essere in ottime condizioni di efficienza, essere a norma di legge e in regola con le revisioni, nonché conformi alla vigente normativa in materia di circolazione stradale. Essi dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia, sia all'interno che all'esterno, e identificabile attraverso idonei cartelli che specifichino la finalità del trasporto e la tipologia di utenza.

**L'interessato deve indicare nella proposta progettuale il tipo di mezzi utilizzati, o il subappalto individuato per la realizzazione del servizio.**

Per disporre di tali mezzi il concessionario potrà anche avvalersi della collaborazione di soggetti del terzo settore presenti sul territorio. Inoltre devono essere garantiti per tutti gli ospiti i trasporti relativi allo spostamento per le uscite sul territorio nell'ambito della programmazione delle attività.

Al concessionario è altresì richiesto di prevedere un servizio di assistenza durante il trasporto per tutto il periodo annuale di apertura del servizio, da effettuarsi mediante l'impiego di educatori o ausiliari addetti all'ospite (A.S.A., O.S.S.), i quali dovranno effettuare attività di vigilanza e sostegno agli utenti durante il trasporto stesso.



In caso di motivata e temporanea assenza degli operatori incaricati dell'accompagnamento, il medesimo dovrà comunque essere garantito.

Per le particolari condizioni di mercato relative ai trasporti assistiti, l'offerta è stata esclusa dalla concorrenzialità economica di gara; nel primo anno di sperimentazione distrettuale dell'erogazione da parte degli enti gestori di CDD si è rilevata una estrema difficoltà nel contenimento e ottimizzazione dei relativi oneri economici.

In tal senso saranno positivamente valutate proposte migliorative e di ottimizzazione, anche con plausibili collaborazioni territoriali a livello distrettuale.

### ***Oneri a carico del concessionario.***

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione derivanti dal presente che non risultino poste espressamente a carico di A.S.S.E.MI.; in particolare è onere del concessionario:

- ogni spesa inerente il personale;
- le assicurazioni;
- ogni spesa inerente forniture e servizio refezione;
- ogni spesa inerente il servizio trasporto;
- la manutenzione ordinaria secondo quanto disposto dall'allegato n° 2 inerente gli interventi manutentivi;
- l'organizzazione di formazione e aggiornamento per ogni educatore impegnato nella concessione in orario retribuito dal concessionario;
- la supervisione all'équipe dell'unità d'offerta, in orario retribuito dal concessionario;
- la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio;
- fornitura del complessivo materiale di consumo;
- gli allacciamenti – laddove non esistenti- e le spese delle utenze elettriche, acqua, telefono, imposte comunali, manutenzione e gestione dell'impianto di energia termica e condizionamento e interventi di disinfestazione (nello specifico derattizzazione, deblattizzazione, deanzarizzazione, rimozione vespe e formiche).
- ogni altra spesa inerente la gestione del servizio.

**Formulando la offerta, il concorrente dichiara di conoscere e accettare che, in ipotesi di aggiudicazione, le regole di cui sopra costituiranno obbligazione contrattuale, assumendo per sé e per ogni soggetto a esso riferibile o incaricato l'obbligo di rispettarle.**

Ad A.S.S.E.MI. resta in carico quanto segue:

- a) la messa a disposizione in uso gratuito alla ditta aggiudicataria della concessione, per tutta la durata della stessa, dell'immobile sede dell'unità d'offerta;
- b) **il ristoro delle tariffe imposte, come già riportato nel presente disciplinare;**
- c) **il pagamento del servizio di trasporto per e dall'Unità d'offerta, al netto delle tariffe imposte dai singoli Comuni di residenza dei fruitori;**



- d) il corretto funzionamento dell'Unità di Valutazione dedicata agli accessi al servizio ed alle dimissioni.

Gli oneri per interventi di manutenzione straordinaria e gli eventuali investimenti indispensabili a mantenere l'agibilità dell'edificio e degli impianti, restano di competenza del Comune di San Donato M.se, proprietario dell'immobile.

## **6. PREZZO POSTO A BASE D'ASTA**

Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per l'intera durata del contratto.

Il valore complessivo della Concessione è stimato per l'intera valorizzazione della gestione dell'unità d'offerta, quindi completa anche di quota parte di Fondo Sanitario Regionale relativo al Contratto ed alla classificazione di fragilità ed intensità assistenziale dei fruitori.

Fondo Sanitario Regionale, oltre IVA:

2021	183.192,35
2022	164.662,80

Quota sociale di ristoro da parte di ASSEMI, oltre IVA:

2021	260.818,90 €
2022	252.437,52 €

Compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti:

2021	31.135,01 €
2022	26.274,48 €

Per un valore della produzione complessivo di

2021	475.146,26 €
2022	443.374,80 €

**VALORE ANNUO DELLA CONCESSIONE CONSIDERATO: € 506.262,00**

**VALORE QUINQUENNALE DELLA CONCESSIONE CONSIDERATO: € 2.531.310,00**

Il rapporto di concessione di servizi prevede che il corrispettivo consista nel diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico del servizio concesso, secondo il costo del servizio e l'ordinario utile di impresa.

L'Assemblea Intercomunale dell'Ambito Sociale Sud Est Milano ha deliberato un concorso omogeneo da parte dei fruitori al costo del servizio CDD. Detto concorso ai costi, per la parte di servizio di natura socio-assistenziale, risulta inferiore all'effettivo costo del servizio, anche a ragione della normativa in merito alla fruizione dei servizi socio-sanitari ( ISEE del solo beneficiario): per questo verrà assicurato al concessionario un ristoro fra l'effettivo costo del servizio e il concorso previsto dell'utenza, secondo la regolamentazione distrettuale attuale, al fine di assicurare il perseguimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Con la precisazione che tale ristoro non costituisce in alcun modo corrispettivo, né implica la assunzione di obblighi da parte di Assemi, trattandosi di misura assistenziale.

Il concessionario sarà tenuto ad apportare al servizio tutte le modifiche che saranno imposte da nuove norme legislative o regolamentari o da scelte innovatrici dell'Amministrazione, anche su proposta del concessionario e in ogni caso possibilmente concordate con lo stesso; in tali casi le variazioni in aumento o in diminuzione dei costi e/o dei ricavi saranno sostenute o verranno introitate a seconda che esse siano di segno negativo o positivo, con riferimento al quadro economico finanziario determinato in sede di stipula del contratto accessivo di concessione e successive variazioni; ogni altra variazione di segno positivo o negativo sarà di competenza del concessionario.

La base economica di gara ( offerta economica) è costituita dalla retta mensile individuale – con frequenza a tempo pieno - di copertura degli oneri socio-assistenziali sostenuti da A.S.S.E.MI. in nome e per conto dei Comuni conferenti la gestione degli inserimenti in Centro Diurno Disabili, comprensiva dell'offerta socio educativa, assistenziale, socio sanitaria, riabilitativa e sanitaria, dei pasti fruiti e di ogni altra offerta aggiuntiva e migliorativa inserita nella routine dell'Unità d'offerta dal progetto del Concessionario.

Quindi l'offerta economica andrà formulata per onere mensile individuale di un fruitore a tempo pieno, al lordo del concorso al costo del servizio da parte del fruitore o del suo dante causa, oltre IVA, con l'indicazione dell'aliquota IVA praticata.

Il rischio di domanda del Concessionario sarà dunque quello connesso alla saturazione- mancata saturazione - della UDOSS. Il rischio operativo e gestionale è direttamente collegato con la competenza e la precisione di restituzione del debito informativo e contrattuale ad ATS, per l'accesso al Fondo Sanitario Regionale. Oltre a questa verranno indicati in Piano Economico/finanziario gli oneri di trasporto, che esulano dalla concorrenzialità sopracitata, e nel progetto gestionale le formule individuate per l'effettuazione dello stesso.

**L'importo complessivo, per tutta la durata della concessione, degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze è stimato in € 12.000,00 (oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) e non è soggetto a ribasso.**

**L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente ha stimato pari ad 1.580.889,24 per tutto il periodo della concessione (5 anni).**

**L'importo totale presunto è pari quindi a euro 2.531.310,00 oltre iva di cui:**

- **costo della manodopera 1.580.889,24**
- **i costi della sicurezza derivanti da interferenza - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 12.000,00.**

Il valore della concessione, corrispondente alle voci di ricavo indicate nel PEF, messo a base d'asta da scontare sarà di € 2.531.310,00, valore da scontare in SINTEL, che comprende anche gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, MA SUL VALORE ONERI SICUREZZA il concorrente dichiara di aver tenuto conto e considerato che non applica alcun ribasso.

Quindi lo sconto proposto esclude espressamente gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze.

**Lo sconto percentuale offerto sarà poi applicato alle singole rette.**

Il costo del servizio / retta individuale, nella sua componente socio-assistenziale, potrà essere rivalutato a partire dal secondo anno alla verifica del complessivo equilibrio economico-finanziario, sulla base della congiunta analisi di dati oggettivi ( costo del lavoro riferito al CCNL di riferimento del concessionario, andamento inflattivo su costi e tariffe, nuove norme regolamentari, saturazione unità d'offerta....) in rapporto alle diverse voci di costo così come descritte nel prospetto relativo all'equilibrio economico-finanziario iniziale e delle sue successive modifiche derivanti da modifiche al servizio, concordate o imposte dall'Amministrazione concedente, sempre con riferimento a parametri di **personalizzazione degli interventi, appropriatezza, qualità attesa e realizzata, efficacia ed efficienza.**

I contributi sanitari regionali potranno subire modifiche sia nelle modalità di rilevazione delle classi relative ai singoli utenti che relativamente al contratto sanitario, di completa ed esaustiva competenza del concessionario.

Il concorso al costo del servizio effettivamente praticato dal Concessionario agli utenti, per le componenti socio-assistenziali del servizio, sarà quello stabilito secondo la regolamentazione distrettuale, e attualmente comunale per il trasporto. L'Amministrazione concedente ristorerà il concessionario delle condizioni tariffarie imposte, cioè della differenza fra tariffa concessoria determinata in equilibrio economico-finanziario e le singole tariffe derivanti dall'applicazione dei criteri distrettuali.

Il pagamento delle quote di ristoro delle tariffe imposte avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura elettronica emessa dal concessionario, alla quale sarà allegato l'elenco dei fruitori frequentanti nel mese precedente, con schema relativo alle presenze giornaliere, ai trasporti effettuati e la somma dovuta per ognuno di loro, divisi per residenza. L'Area Amministrazione di A.S.S.E.MI., ricevuta la fattura, effettuerà gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata. Tale operazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del documento riepilogativo mensile. La liquidazione avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla stessa.

Si precisa che la modifica delle tariffe, e ogni altro intervento volto a mantenere l'equilibrio economico finanziario avverrà su istanza motivata del concessionario.

Eventuali procedure di riscossione coattiva o di rateizzazione debitoria nei confronti di fruitori non adempienti o morosi sarà ad esclusivo carico del Concessionario, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, ed in specifico dalla Deliberazione di Assemblea Intercomunale n° 6 del 13 dicembre 2017.

## **7. SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO**

È vietata la subconcessione.



La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio e/o lavori che intende affidare in subappalto a terzi; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che l'affidamento in subappalto potrà avvenire solo a seguito dei relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

in nessun modo è comunque subappaltabile il servizio educativo, socio-sanitario, riabilitativo o psicosociale, nonché le necessarie prestazioni gestionali/amministrative

## **8. SOPRALLUOGHI**

Ai fini della presentazione dell'offerta e dal momento che il servizio riguarderà diversi ambienti e spazi, si ritiene opportuno rendere **obbligatorio**, ai fini della partecipazione alla gara, il **sopralluogo assistito** presso i locali e/o spazi interessati.

Ciò in considerazione dell'interesse pubblico alla più efficace ed efficiente gestione, nonché degli interessi pubblici sottesi al servizio e connessi al sostegno e alla inclusione dei disabili, e quindi al fine di ridurre il rischio di inadempimento o comunque di problematiche in fase di esecuzione.

La visita programmata per il sopralluogo è fissata per tutti in una delle seguenti date:

**- 12 luglio 2023**

**- 19 luglio 2023**

con ritrovo direttamente presso la sede del CDD in via Croce Rossa, 6 a San Donato Milanese

I concorrenti dovranno inoltrare richiesta al RUP/Consorzio.it tramite la funzionalità "comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro data riportata nella tabella iniziale, indicando: ragione sociale del concorrente, nome, cognome, qualifiche e relativi dati anagrafici delle persone incaricate e indirizzo mail e numero mobile per eventuali avvisi.

Il sopralluogo potrà essere effettuato o da un procuratore speciale, o comunque da un soggetto delegato per iscritto del partecipante – nel caso di aggregazione, di uno fra gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati. In ipotesi di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio o del consorziato indicato come esecutore dei servizi. Una persona fisica non potrà effettuare il sopralluogo per conto di più soggetti.

Sarà redatto un verbale di sopralluogo attraverso modulo fornito dalla CUC.

**Detto documento dovrà essere inserito nella busta telematica contenente la**

## Documentazione Amministrativa.

Si precisa:

- 1) la CUC si riserva di fissare, a seguito di richieste, ulteriori sopralluoghi;
- 2) la violazione dell'obbligo, in considerazione della più recente giurisprudenza, non costituisce causa di esclusione. La stessa sarà tuttavia considerata ai fini delle domande di risarcimento danni in ipotesi di inadempimento, di mancata sottoscrizione, o di presentazione di offerte insostenibili.

## **9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**Si premette che i requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo e ai seguenti, generali e speciali, saranno verificati in applicazione della cosiddetta inversione procedimentale**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

❑ **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

❑ **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.


❑ **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

❑ I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

❑ **È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

❑ Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione



sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I divieti di cui sopra sono previsti a pena di esclusioni.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

☐ La CUC escluderà soggetti che non rispettino la normativa richiamata nel presente paragrafo.

## ☐ 10. REQUISITI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.


### **Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

I documenti, ai fini della dimostrazione dei requisiti, possono anche essere richiesti o in fase di presentazione della domanda o in fase di dimostrazione degli stessi.

### **1 – Potranno partecipare alla procedura i soggetti che possiedano i seguenti requisiti soggettivi:**

- a) Almeno 4 (quattro) anni di esperienza, nell'ultimo decennio, di gestione diretta, o in concessione o in appalto complessivo (con esclusione di contratti di mera prestazione di mano d'opera o di attività di integrazione/sostituzione del solo personale educativo, o comunque di gestione mista pubblico/privato) di unità d'offerta sociosanitaria **Centri Diurni Disabili regolarmente accreditati**;
- o
- b) Almeno 6 (sei) anni, nell'ultimo decennio, di gestione per almeno 2 delle seguenti unità d'offerta
  - **Centri Socio Educativi**
  - **Servizi Formazione Autonomia**
  - **altre unità d'offerta socio-sanitarie dedicate alla non autosufficienza**
- c) Volume totale annuo 2022 dei servizi analoghi descritti nel punto a) o b) (anche sommati) (fatturato, convenzioni, contributi pubblici e privati), con esclusione dell'IVA, pari o superiore a 500.000 (circa pari ad un anno di concessione);
- d) Volume medio annuo (2019/2020/2021) dei servizi analoghi descritti nel punto a) o b) (anche sommati) (fatturato, convenzioni, contributi pubblici e privati) con esclusione dell'IVA, pari o superiore a 400.000;
- e) Comprendano, fra il proprio personale, figure in possesso di laurea in scienze



dell'educazione, psicologia o pedagogia o equipollenti che possano svolgere funzioni di coordinamento in merito al servizio in via di concessione, **e che abbiano svolto tali mansioni in servizi di cui alla lettera a) o b) per almeno 3 anni;**

- f) Abbiamo garantito, nei servizi espletati in passato o attualmente gestiti, che il personale addetto alle differenziate funzioni fosse e sia in possesso dei titoli di studio prescritti dalla Regione Lombardia;
- g) Abbiamo garantito e garantiscano il rispetto dei CCNL previsti per la figura giuridica della propria organizzazione;

per ognuna, l'operatore economico deve, dandone attestazione tramite dichiarazione, corredata da prospetti esplicativi, con date, numero e inquadramento del personale, che illustri analiticamente i requisiti sovraelencati, da rendere ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445 sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

L'operatore economico deve inoltre produrre:

- a) Dichiarazione, da rendere ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- > Le generalità e la veste del dichiarante
- > I nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, oltre il dichiarante;
- > I requisiti di moralità devono essere dichiarati da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, anche se meramente sostitutivi, e corredati da fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed attestante:
- > La capacità del dichiarante di impegnare l'Organizzazione;
- > Iscrizione alla Camera di Commercio o Industria (e, per le cooperative, anche al Registro Prefettizio delle Cooperative);
- > Iscrizione eventuale ad altri Albi e/o registri previsti dalla legislazione;
- > L'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e, quindi:

1) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell'impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del disciplinare (per quest'ultimi l'impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall'eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; (La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato):

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
- Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo



- Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società, e da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del disciplinare;

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato):

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
- Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
- Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società, e da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;

5) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall'art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;

7) che la partecipazione dell'impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del d.lgs 50/2016 non risolvibile se non con l'esclusione dell'impresa dalla procedura;

8) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell'impresa nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l'esclusione dell'impresa dalla procedura;

9) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;

10) che l'impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di



subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

11) che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

12) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;

13) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999, oppure, ove tenuto, la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99. A tal fine si richiede di indicare l'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica;

14) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

15) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della L. 383/01, sostituito dall'art. 1 della L. 266/02, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;

16) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui al citato art. 2359 c.c. e di aver formulato la propria candidatura autonomamente ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359c.c., con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l'offerta;

17) la non coincidenza, anche parziale, con altre ditte partecipanti in via autonoma alla procedura di pre -informazione, dei componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara;

18) di essere in grado di svolgere il servizio per il quale ci si candida a concessionario e per cui si presenta istanza di partecipazione alla fase pre-informativa;

19) di non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitario e sociale;

20) dichiarazione di non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento, convenzioni o altri contratti pubblici, stipulati negli ultimi 10 anni, per la gestione della medesima unità d'offerta;

b) nel caso di raggruppamento o di consorzi, di cui al successivo punto 2, dichiarazione



congiunta e motivata relativa al possesso dei requisiti di cui sopra, in particolare i requisiti di cui alle lettere a) o b), e), f) e g) dovranno essere posseduti da ogni soggetto partecipante al raggruppamento.

Nel caso di raggruppamenti o di consorzi i requisiti di idoneità tecnica ed economica posseduti dai soggetti raggruppati o espressamente indicati dal Consorzio quali assuntori del servizio potranno essere sommati tra loro. I requisiti di carattere generale e di moralità professionale dovranno essere posseduti – e adeguatamente dichiarati - per intero da ogni singolo soggetto raggruppato o consorziato.

In caso di Raggruppamento, i requisiti tecnici dovranno essere posseduti in misura prevalente dalla mandataria.

## **11. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per eventuali certificazioni comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata, per l'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti generali e di idoneità nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

☐ Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il contenuto del contratto cambia a seconda della natura dell'avvalimento:

**1)** in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificatamente indicate nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto che l'ausiliaria ponga a disposizione del concorrente, atteso che solo così sarà rispettata la regola posta dall'art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui commina la nullità all'omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (**Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2023 n. 3300**);

2) l'avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell'ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell'offerente di onorare gli obblighi contrattuali (**Consiglio di Stato, sez. V, 14 marzo 2023 n. 2671**).

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

☐ A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

### **CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare **in via prioritaria** i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo, per quanto possibile, le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

☐ A pena di esclusione, In sede di offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno formulare un piano di compatibilità o assorbimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- 1) figure professionali che l'offerente intende utilizzare per l'organizzazione del servizio, e costo indicativamente previsto per ciascuna d'esse;
- 2) alla luce del personale attualmente impiegato dal gestore per il servizio, quanti e quali dipendenti intenda riassumere, precisando l'inquadramento, il trattamento economico, e ogni altro aspetto del rapporto lavorativo ad essi offerto;
- 3) il termine che sarà concesso ai lavoratori in discorso per accettare l'offerta;
- 4) in ipotesi di previsto utilizzo di personale diverso da quello occupato dall'attuale gestore, le ragioni per le quali il mantenimento è ritenuto non possibile.


Il mancato rispetto della clausola sociale comporterà la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

◆Ciascun interessato, partecipando alla procedura, si assume l'impegno ad organizzarsi in modi da avviare il servizio anche laddove l'offerta ai lavoratori non fosse accettata.

## **12. GARANZIE PROVVISORIA e IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA**

☐ L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) **una garanzia provvisoria pari a 1%** e precisamente di importo pari ad **€ 25.313,00** Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice. In riferimento alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, si precisa che l'importo delle cauzioni **si considera già ridotto del 50%**, come previsto per gli operatori in possesso della certificazione del sistema di



qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in quanto il possesso della certificazione di qualità è condizione di partecipazione alla presente procedura.

- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico presso CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPARKASSE – Filiale di Crema e intestato a Consorzio Informatica Territorio S.p.a., Iban IT45P0604556840000005000745 indicando la seguente causale: "Procedura di gara cauzione provvisoria "...INDICARE GARA e PROCEDURA....";
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; sia sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)


[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" al seguente link:*

*[https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6) al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.*

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);



- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.


In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;



b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

☐ E' causa di esclusione, **se non sanata mediante soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2023 n. 1065)** la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Onde evitare contestazioni, si fa presente sin da ora che la stazione appaltante aderisce all'orientamento enunciato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3249 resa dalla V sezione il 21 maggio 2019, per il quale le irregolarità concernenti la garanzia provvisoria sono suscettibili di soccorso istruttorio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).


In ogni caso, si ritiene ammissibile il soccorso istruttorio al fine di consentire integrazioni atte a dimostrare come l'offerta fosse sin dall'inizio conforme alla lex specialis di gara (Consiglio di Stato, sezione V, 21 febbraio 2020 n. 1325).

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Dlgs 50/16
- b) la polizza assicurativa richiamata nel Capitolato Generale.

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

☐ I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento, se dovuto, del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 *Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge*



23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020> o successiva delibera.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:*

*<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

#### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta (tecnica ed economica e le dichiarazioni) deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Forma singola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● R.T.I. costituendo</li> <li>● Consorzio ordinario di operatori economici costituendo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● R.T.I. costituito</li> <li>● Consorzio Consorzio ordinario di operatori economici costituito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario.</li> </ul>



L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in precedenza, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

## **15- Regole per la presentazione dell'offerta**

☐ L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate, pena l'esclusione dalla gara, attraverso la piattaforma Sintel, entro il termine perentorio indicato precedentemente. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal Sistema, che consentono di predisporre:

- "Busta telematica" contenente la Documentazione Amministrativa;
- "Busta telematica" contenente l'Offerta Tecnica;
- "Busta telematica" contenente l'Offerta Economica.


Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso Sintel completando il percorso "*Invia offerta*".

◆ L'offerta sarà valida ed irrevocabile per 180 giorni. La stessa si intenderà automaticamente prorogata per ulteriori 180 giorni laddove, alla scadenza del periodo di validità dell'offerta, non sia intervenuta la sottoscrizione del Contratto, quale che sia la fase nella quale si trovi la procedura.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ◆ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi, assumendosi gli impegni indicati nel presente disciplinare e nei suoi allegati, che costituiscono dichiarazione negoziale.



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta ha l'onere di precisare la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che l'offerta viene trasmessa alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

◆ Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione andrà inserita nella busta relativa all'offerta tecnica.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si rammenta che, non sono ammesse dichiarazioni di segreto che richiamino la originalità e innovatività dell'offerta che è conseguenza del saper fare pluriennale dell'azienda, né dichiarazioni afferenti l'intera offerta tecnica o ampie parti della stessa, in quanto ciò renderebbe impossibile la tutela giurisdizionale (**TAR Lazio Roma, sez. III quater, 27 settembre 2021 n. 9962; TAR Lazio Roma, sez. III, 22 settembre 2021 n. 9877; TAR Marche Ancona, sez. I, 28 maggio 2021 n. 450; TAR Lombardia Milano, sez. I, 2 marzo 2021 n. 572**). Il diniego può coprire solo segreti quali quelli declinati da segreti siccome declinati da **TAR Lombardia Milano, sez. IV, 13 maggio 2022 n. 1115** (la cui esistenza deve essere dimostrata dalla concorrente).

Più precisamente:

**A)** per essere valida, la dichiarazione deve riguardare solo documenti o parti di essi estremamente sensibili, essendo principio generale la estensibilità della documentazione di gara, a tutela del diritto alla difesa in giudizio. Clausole generali come "*l'offerta tecnica*", o tali da impedire una valutazione delle ragioni sottese alla aggiudicazione, si riterranno non apposte. È quindi indispensabile indicare le pagine, i capoversi, i rigi o le specifiche informazioni riservate, e i motivi della stessa. Si ricorda che è necessaria una **comprovata e motivata dichiarazione secondo cui i documenti o le parti di essi dei quali si chiede la mancata ostensione costituiscano segreti tecnici o commerciali**. Non sono considerati tali dalla giurisprudenza la novità o peculiarità del progetto;

**B)** la dichiarazione non è vincolante per Consorzio.IT, la quale è tenuta a una propria valutazione (**Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2023 n. 1231**);

**C)** la mancata presentazione della dichiarazione **non è sanabile con una dichiarazione successiva**, e comporta la ostensibilità dei documenti;

**D)** è onere di chi richiede l'accesso fornire elementi atti a *comprovare lo stretto "nesso di indispensabilità" sussistente tra l'interesse difensivo e la documentazione cui si chiede di accedere*, e dimostrare *come l'acquisizione della documentazione richiesta possa farle ottenere il bene della vita finale dell'aggiudicazione o quello strumentale della riedizione della gara* (**TAR Lazio, sez. III quater, 16 febbraio 2023 n. 2762**). Ciò al fine di evitare rischi di accessi emulativi;

**E)** l'accesso avviene in contraddittorio ed è subordinato alla sottoscrizione di una dichiarazione di impegno e malleva;

**F)** di regola, non saranno resi noti nomi dei fornitori, prezzi d'acquisto e dati di collaboratori/dipendenti. Laddove tali dati siano ritenuti indispensabili, l'istante dovrà espressamente farne richiesta, motivandone la indispensabilità ai fini difensivi.

Onde dimostrare quanto previsto al punto A), i concorrenti – in aggiunta alla dichiarazione contenuta nella busta amministrativa – dovranno inserire una breve relazione esplicativa della dichiarazione stessa, onde agevolare le successive valutazioni di CIT.

Partecipando alla procedura, l'offerente dichiara di conoscere e accettare la possibilità che documentazione amministrativa e tecnica possa essere oggetto di ostensione ad altri partecipanti, nonché di accettare integralmente le regole sopra indicate.

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Consorzio.IT adotta come criterio interpretativo, ermeneutico, ed applicativo delle norme di legge, della lex specialis o capitolari, quello volto al perseguimento dell'interesse pubblico ad avere il maggior numero di partecipanti possibili.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, la CUC procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016. I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato. L'aggiudicazione diverrà efficace nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione

## **17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### ***Documentazione amministrativa Busta A – step 1***

Il Concorrente debitamente registrato a SinTel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel>

Nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma SinTel, il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura (Modello 1);
- 2) DGUE (Modello 2);
- 3) Eventuale dichiarazione integrativa – dichiarazioni e documenti riguardo i requisiti di capacità tecnica richiesti;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica PDF della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSoe;
- 7) documentazione in caso di avvalimento;
- 8) documentazione per i soggetti associati;
- 9) Fotocopia di un documento d'identità di chi sottoscrive la domanda di partecipazione, od altre dichiarazioni;
- 10) Verbale sopralluogo;
- 11) Eventuale relazione a giustificazione della eccezione di segreto.

☐ **ATTENZIONE Il file/cartella contenente la documentazione amministrativa non dovrà contenere alcun riferimento all'offerta economica, pena l'immediata esclusione del concorrente.**

### **17.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **Modello 1**.


Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL (OVE APPLICABILE) applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione [*o in alternativa, nella dichiarazione integrativa*] il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;



- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura

## 17.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (**Modello 2**) di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **17.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **17.4 Documentazione in caso di avvalimento**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento – vedasi **Modelli 4 e 4 bis** ;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE che comprende anche l'ausiliaria (vedere le FAQ ANAC).

### **17.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati - (Modello 2 bis)**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:



- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**


- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**17.6 garanzia provvisoria;**

**17.7 dichiarazione di impegno di un fideiussore;**

**17.8 copia informatica PDF della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;**

**17.9 PASSoe;**

**17.10 Fotocopia di un documento d'identità di chi sottoscrive la domanda di partecipazione, od altre dichiarazioni;**

**17.11 Verbale sopralluogo**

**17.12** Al fine di consentire alla CUC di compiere le valutazioni circa la affidabilità dei contraenti, si richiede a tutti i partecipanti e le ausiliarie le quali abbiano iscrizioni nel Casellario che non comportino l'esclusione automatica, di inserire nella busta amministrativa:

- 1) relazione dei fatti che hanno condotto all'esclusione o alla risoluzione;
- 2) copia dei provvedimenti esclusivi o di risoluzione;
- 3) copia degli atti di impugnazione, e in generale di tutti gli atti del giudizio che ne è seguito;
- 4) documenti depositati nei predetti giudizi;
- 5) eventuali misure di *self cleaning* adottate.

## **18. OFFERTA TECNICA**

### ***Offerta tecnica Proposta qualitativa Busta B – Step 2***

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" sarà richiesto di compilare l'apposito campo "Busta Tecnica" presente sulla piattaforma Sintel e il Concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati.

L'offerta è firmata secondo le modalità già indicate e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione o progetto di esecuzione dei servizi.

In specifico è richiesto un progetto complessivo di gestione ed una integrale offerta tecnica che contenga:

- Progetto gestionale complessivo
- Bozza carta del servizio ad adottarsi
- Schema regolamento / regolazione rapporti fra concedente e concessionario, dal punto di vista amministrativo, gestionale, organizzativo e di integrazione territoriale.
- Strategie ed impostazione della relazione con gli attuali fruitori e i familiari

- Programmazione educativa e specifiche attività socio-educative, assistenziali, riabilitative e sanitarie individuate
- Laboratori ed esperienze, attività motoria/creativa/espressiva
- Attività riabilitative e espressive di gruppo ed individuali
- Connessione con il territorio dei progetti individualizzati, reti territoriali e esperienze esterne all'unità d'offerta di supporto all'autonomia ed all'autodeterminazione
- Strategie e impostazione della relazione con il servizio sociale prof.le, titolare dei progetti individualizzati sui singoli fruitori
- Relazione e sinergie con la rete formale dei servizi territoriali, e con le reti informali del territorio, in primis orientate al benessere delle persone portatrici di disabilità
- Piano del monitoraggio e della valutazione dei progetti individualizzati e del servizio
- Piano della manutenzione ordinaria
- Modalità fornitura pasti e prestazioni/servizi tecnici
- Modalità ed organizzazione del servizio di trasporto, anche con proposte di efficientazione territoriale e distrettuale
- Ipotesi di aumento posti in accreditamento con attenzione all'andamento epidemiologico territoriale e alla fascia di disabilità non professionalizzabile e non autonomizzabile in età adolescenziale
- Ipotesi di allargamento attività dell'unità di offerta, anche verso la parallela apertura di attività o UDOS territoriali in area disabilità, a titolarità piena del concessionario
- PROPOSTE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE, sia incluse nel costo del servizio offerto, che sottoposte a ulteriore tariffazione diretta da parte del Concessionario.

Ed inoltre, se ritenuto


- Ipotesi di modifica degli spazi servizio
- Ipotesi di aumento posti in accreditamento con attenzione all'andamento epidemiologico territoriale e alla fascia di disabilità non professionalizzabile e non autonomizzabile in età adolescenziale
- Ipotesi di allargamento attività dell'unità di offerta, anche verso la parallela apertura di attività o UDOS territoriali in area disabilità, a titolarità piena del concessionario
- Proposte integrative e migliorative, sia incluse nel costo del servizio offerto, che sottoposte a ulteriore tariffazione diretta da parte del concessionario

Detti elementi saranno vagliati in sede di valutazione da parte della Commissione che verrà all'uopo nominata, e verranno adottati dietro assenso e con le eventuali modifiche introdotte dai competenti organi di A.S.S.E.MI.

Per l'organizzazione professionale e prestazionale del servizio gli offerenti dovranno esplicitamente riferirsi all'individuazione del "minutaggio" individuale previsto dalle singole classi degli utenti.

Si richiede specificare, a favore di un'attenta valutazione delle ipotesi progettuali:

- Le attività educative e di riabilitazione motoria e psicosociale
- Le attività di assistenza alla persona e cura dell'ambiente
- Le attività psicologiche e psico pedagogiche
- Le attività di rieducazione e riabilitazione motoria e funzionale
- Schema di Giornata tipo



- Riunioni di équipe e programmazione attività
- Responsabilità e Coordinamento
- Relazione con il sistema distrettuale di servizi interventi e prestazioni, con la programmazione sociale distrettuale e con la gestione A.S.S.E.MI.
- Il servizio mensa: modalità gestionali organizzative educative ausiliarie
- Ciclo di igienizzazione quotidiana e impostazione lavoro ausiliario
- Modalità e attenzioni manutentive
- Servizio di trasporto, anche con proposte di ottimizzazione distrettuale
- Progetti di miglioramento e progetti di possibile espansione, o di efficientazione utilizzo struttura, o di implementazione dell'unità d'offerta o ALTRA OFFERTA AUTONOMAMENTE GESTITA.

**Si veda inoltre quanto espressamente previsto in altre parti disciplinare in ordine a elementi da inserire nell'offerta tecnica.**

La documentazione (relazione) dovrà essere:

- suddivisa per capitoli, uno per ogni sub-elemento di valutazione (come riportato nello schema di cui al punto 21.1), recanti ciascuno, come intestazione, il sub-elemento cui si riferisce. In ipotesi di mancata compilazione per uno o più fra essi, non potrà essere assegnato il relativo punteggio previsto dal disciplinare;
- redatta in numero massimo di **40 facciate**, comprensive di immagini e diagrammi, carattere Arial 12, interlinea singola, fogli A4, esclusi eventuali indici e copertine, interlinea 1, con margine inferiore, superiore e laterali pari a 2 cm ciascuno.
- redatta in lingua italiana;
- priva della previsione di costi o spese a carico del Committente;
- priva di qualsivoglia elemento afferente all'offerta economica, o di informazioni rivelatrici, anche in via induttiva, di quest'ultima. Infatti, nella proposta qualitativa non devono essere inseriti elementi che possano rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o tali da comprometterne la segretezza, a pena di esclusione dalla procedura di gara. Documenti quali elenco prezzi o PEF dovranno essere allegati all'offerta economica;

Non è ammesso alcun richiamo a documenti allegati ad altro appalto, né sono ammesse offerte condizionate o che impongano limiti alle condizioni minime richieste od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

Si precisa che in caso di aggiudicazione le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento.

**NB:** La proposta sarà anche valutata per miglior rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della relazione, e rappresentazioni descrittive prolisse, o inutilmente ripetitive di concetti senza contribuire a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione, possono influire sulla

riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva dell'elemento dell'offerta tecnica coinvolto

Nella busta B devono essere, infine, inseriti i seguenti documenti:

- copia del documento d'identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i della relazione presentata dall'impresa/e offerente/i (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui il documento d'identità sia già inserito nella busta A);
- nel caso la relazione sia sottoscritta da un procuratore, la procura rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa/e offerente/i (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui la procura sia già inserita nella busta A).
- In ogni caso, pena l'esclusione, nella busta B non dovranno essere inseriti dati economici di pertinenza dell'offerta economica, di cui alla busta C, ovvero informazioni rivelatrici, anche in via induttiva, dei contenuti dell'offerta economica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## **19. OFFERTA ECONOMICA**

### **Offerta economica Busta C – step 3**


Al terzo step del percorso guidato, nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, i Concorrenti, a pena di esclusione, dovranno indicare la propria offerta economica sotto forma di sconto percentuale da applicare al valore posto a base di gara inserendola a video.

Non sono ammesse offerte al rialzo e neppure alla pari.

Il concorrente deve tener conto, in sede di preparazione della propria offerta, dei costi aziendali per la sicurezza e delle spese relative al costo del personale.

Per presentare l'offerta sarà necessario firmare digitalmente il file generato automaticamente dalla piattaforma, ricaricarlo in piattaforma e inviarlo (**non è sufficiente salvare l'offerta**).

Nel caso di RTI già costituito/consorzio ordinario di concorrenti già costituito/GEIE il file .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.



Nel caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti da costituire l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante copia della procura nella documentazione amministrativa) di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Offerta economica" il **Modello 3** in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, i seguenti documenti, debitamente compilati e firmati digitalmente:

- ❖ **dichiarazione** (redatta secondo "**Modello 3**") sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, in cui dovrà essere indicato lo sconto percentuale offerto, per la componente socio assistenziale del servizio reso dall'unità d'offerta – OLTRE IVA - e l'indicazione dell'aliquota IVA applicata.
- ❖ Piano Economico Finanziario annuale e quinquennale redatto con nota sintetica illustrativa
- ❖ Indicazione dei propri costi della manodopera, gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed ogni altro onere gestionale preventivato.

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione.

L'offerta non dovrà contenere termini o condizioni, non potrà indicare alternative e non potrà essere in aumento rispetto all'importo a base di gara. Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Associazione Temporanea di Imprese o con l'impegno di costituire un'Associazione Temporanea di Imprese, l'offerta economica dovrà essere firmata:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio in caso di Associazione Temporanea di Imprese già costituita o di Consorzi;
- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese in caso di Associazione Temporanea di Imprese non costituita al momento della presentazione dell'offerta.

 **ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara;  
non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

**Unitamente alla offerta economica sono richieste le giustificazioni dell'offerta**

 A pena di esclusione, Viene richiesta, a fini acceleratori e di semplificazione, l'immediata presentazione dei giustificativi dell'offerta presentata utilizzando il Modello F allegato ai documenti di gara. L'interessato dovrà comprovare per quanto possibile allegando documenti che attestino i

numeri esposti (ad es. contratti di lavoro, eventuali sconti particolari con fornitori). Dovrà altresì dichiarare quali fra questi documenti non potranno essere oggetto di ostensione, motivando in modo analogo a quanto previsto per l'accesso agli atti (e unendo copia dei documenti debitamente oscurati).

Le giustificazioni dovranno contenere anche tutti gli elementi necessari per consentire la valutazione della congruità dei costi della manodopera in concreto, considerando il numero di lavoratori impiegati, distinti per inquadramento e ore di utilizzo.

### **Riepilogo dell'offerta**

Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso "Invia offerta", l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".


Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

### **Invio offerta**

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.



**ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

## **20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **21.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	<b>CRITERIO</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>



<b>A)</b>	Progetto complessivo per la gestione del servizio (modello metodologico, analisi delle risorse e dei bisogni, presa in carico integrata), riferimenti scientifici e gestionali/organizzativi	<input type="checkbox"/> coerenza, completezza, rigore scientifico, p. 6 <input type="checkbox"/> competenza tecnico-organizzativa, gestionale, manageriale p. 6 <input type="checkbox"/> originalità e sostenibilità delle soluzioni proposte p. 6	<b>18</b>
<b>B)</b>	Integrazione fra le componenti assistenziali, socio-educative, riabilitative, socio sanitarie e sanitarie	<input type="checkbox"/> coerenza, completezza, competenza tecnica in coerenza con il progetto complessivo, p. 6 <input type="checkbox"/> originalità e sostenibilità delle soluzioni proposte, p. 6	<b>12</b>
<b>C)</b>	illustrazione tecnico-gestionale delle attività - giornata tipo e settimana tipo	<input type="checkbox"/> chiarezza e coerenza con il progetto complessivo e la Carta dei servizi proposta, p. 6 <input type="checkbox"/> congruità delle prassi agli indirizzi etici e metodologici di cui al disciplinare, p. 6	<b>12</b>
<b>D)</b>	modello di coordinamento e di integrazione d'équipe - formazione - supervisione - contrasto al turn over	<input type="checkbox"/> coerenza, chiarezza in ragione del progetto generale proposto, p. 4 <input type="checkbox"/> sostenibilità ed efficacia/efficienza, p. 4 <input type="checkbox"/> rigore scientifico, p. 4	<b>12</b>
<b>E)</b>	Gestione routines concessorie: manutenzione ordinaria, pasti, igienizzazione, trasporto	<input type="checkbox"/> Chiarezza, coerenza, completezza con l'assetto progettuale / gestionale, p. 5 <input type="checkbox"/> efficienza e sostenibilità delle proposte, p. 4 <input type="checkbox"/> se con partnership cooperative sociali tipo b, + p. 3 <input type="checkbox"/> se con proposte per ottimizzazione servizio di trasporto, anche a livello distrettuale, + p. 3	<b>15</b>
<b>F)</b>	programma dell'integrazione territoriale del servizio	Rigore scientifico e livello di approfondimento metodologico professionale e relazionale del progetto proposto	<b>6</b>
<b>G)</b>	proposte migliorative e integrative sia all'interno dell'offerta economica che avviabili a totale rischio del concessionario con retribuzione esterna	fattibilità, sostenibilità e livello di approfondimento metodologico, gestionale e organizzativo	<b>5</b>
	<b>TOTALE MAX</b>		<b>80</b>

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40**. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 21.4.

## 21.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Come dettato nella Linea Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa " approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente.

A tal fine, per ogni criterio con riguardo a ciascuna offerta, ogni commissario esprimerà un giudizio numerico da 1 (minimo) a 10 (massimo), secondo la seguente tabella:

proposta eccellente	10
proposta ottima	9
proposta più che buona	8
proposta buona	7
proposta discreta	6
proposta sufficiente	5
proposta mediocre	4
proposta non completamente insufficiente	3
proposta insufficiente	2
proposta gravemente insufficiente	1
non valutabile o nessuna proposta	0

che unitamente ai giudizi degli altri commissari darà luogo ad un giudizio medio. Il giudizio medio così ottenuto verrà diviso per dieci al fine di determinare il coefficiente (compreso tra 0,1 ed 1).

I coefficienti così determinati saranno riparametrati con l'assegnazione del coefficiente intero, pari ad 1, alla miglior offerta del criterio e/o sub-criterio ed il proporzionale ricalcolo degli altri coefficienti relativi a ciascun criterio e/o sub-criterio oggetto di valutazione, ad esclusione dei punteggi premianti (tabellari - non discrezionali) che verranno sommati così come ottenuti da ogni singolo concorrente. Il valore zero, se riparametrato, resterà zero.

I punteggi conseguiti dalle offerte scaturiranno quindi dal prodotto tra punteggio massimo teorico del criterio e coefficiente (= 1 per la miglior offerta, <1 e ≥0,1 per le altre offerte) del concorrente determinato per effetto della riparametrazione.

Al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio per il parametro, sarà attribuito il punteggio massimo disponibile.

La offerta dei successivi qualificati sarà riparametrata proporzionalmente, secondo la seguente formula

$$P = \frac{Pm \times Oe}{Om}$$

dove:

P = punteggio da attribuire al criterio di cui all'offerta in esame, dopo la riparametrazione

Pm = punteggio massimo previsto

Om = valore dell'offerta tecnica più alta attribuito dalla commissione

Oe = valore dell'offerta tecnica in esame attribuito dalla commissione

Una volta ultimata l'attribuzione dei coefficienti a tutti gli elementi di valutazione la Commissione provvederà a calcolare, mediante un unico parametro numerico finale, l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'attribuzione di punteggio avviene con il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee guida ANAC n.2.


I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno arrotondati alla terza cifra decimale, il punteggio finale tecnico sarà arrotondato al secondo decimale.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, o graduato ove previsto, dell'elemento richiesto.

### **21.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

**Formula "bilineare" – Punto 3.2 del Documento "Stazione Appaltante - Servizio Sintel - Formule di attribuzione del punteggio economico"**



Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si può utilizzare la formula seguente:

$$PE_a = PE_{max} \times V_a$$

dove:

- $\alpha$  = indice numerico di riferimento dell'offerta
- $V_a$  = coefficiente dell'offerta del concorrente  $\alpha$  ( $0 < V_a \leq 1$ )
- $PE_a$  = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente  $\alpha$
- $PE_{max}$  = punteggio economico massimo assegnabile

Per calcolare il coefficiente  $V_a$  si applica la seguente formula:

- per  $A_a \leq A_{soglia}$

$$V_a = X \times \frac{A_a}{A_{soglia}}$$

- per  $A_a > A_{soglia}$

$$V_a = X + (1,00 - X) \times \left[ \frac{A_a - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \right]$$

dove:

- $\alpha$  = indice numerico di riferimento dell'offerta
- $A_a$  = valore (rialzo/ribasso) dell'offerta del concorrente  $\alpha$
- $A_{soglia}$  = media aritmetica dei valori (rialzo/ribasso) delle offerte dei concorrenti
- $A_{max}$  = valore (rialzo/ribasso) dell'offerta più conveniente per la stazione appaltante

**X = coefficiente pari a 0,80**

#### 21.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio

secondo il metodo **aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n.1**

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i-esimo*

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

## **22. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale, eventualmente, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Si rimanda alle regole della CUC - REGOLAMENTO SULLA NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA AVENTI AD OGGETTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, CONCESSIONI E PARTENARIATI IN GENERE, consultabile [https://www.consorzioit.net/sites/default/files/regolamentocommissioni\\_cit\\_e\\_capogrupoposcrp.pdf](https://www.consorzioit.net/sites/default/files/regolamentocommissioni_cit_e_capogrupoposcrp.pdf)


## **23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta ha luogo il giorno indicato in premessa.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;



- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

#### Modalità di svolgimento delle sedute pubbliche.

La Stazione Appaltante mette a disposizione lo strumento che consente a Commissari e imprese di partecipare e interagire nelle sedute di gara in modalità multicanale attraverso computer, tablet e smartphone, come suggerito alla delibera ANAC nr. 312/2020.

Al fine di limitare contatti e riunioni di più persone in unico ambiente, le sedute pubbliche saranno svolte in videoconferenza attraverso Meet Google, pertanto per potervi assistere è necessario:

- in video: disporre di un dispositivo con installato Hangouts Meet Google configurato o l'app per dispositivi mobili Meet o un browser web supportato. Consentire a Meet di utilizzare la videocamera e il microfono
- in solo audio per telefono: vi sarà comunicato un numero di telefono (Italiano) da chiamare. ed un codice PIN da digitare quanto richiesto da un messaggio in inglese;
- inviare a [e.scandelli@consorzioit.net](mailto:e.scandelli@consorzioit.net) un messaggio contenente l'indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare l'invito, un contatto telefonico in caso di necessità ed eventuali deleghe;
- in risposta sarà comunicato il link web per l'accesso
- all'orario della seduta, avviare la videoconferenza aprendo il link da un dispositivo collegato alla rete dati in banda larga
- sarà possibile ascoltare, chiedere di intervenire, e mediante la condivisione del video, assistere all'apertura delle buste in Sintel.

Guida e requisiti


<https://support.google.com/meet/answer/7317473>

La Commissione ove lo ritenga opportuno, potrà sospendere ed eventualmente aggiornare le operazioni dandone comunicazione scritta ai concorrenti non presenti, al fine di proclamare i concorrenti esclusi e quelli ammessi. Il provvedimento di ammissione ed esclusione è comunicato e pubblicato nel termine di due giorni – nella comunicazione sarà indicato l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

#### **24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il RUP o il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Il RUP o seggio di gara, dopo la conclusione della fase amministrativa, procederà ad aprire la successiva fase Busta Tecnica, al solo fine di controllare che sia presente il file della proposta tecnica, senza procedere alla sua consultazione.

## **25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

### **Sedute riservate**

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche con attribuzione dei punteggi secondo il metodo sopra indicato. Delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice verrà redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 21.4.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 23:


Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

### **Seduta Pubblica**

La Commissione, ed il RUP con il seggio di gara, in seduta pubblica, previa lettura e inserimento a sistema dei punteggi qualitativi assegnati, provvederà alla apertura dei files componenti l'offerta economica.

Verificata la validità, la regolarità e la corretta compilazione delle offerte presentate, la Commissione od il RUP, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 21 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, e leggerà ad alta voce le offerte di ciascun concorrente ed i punteggi generati dal sistema.

Ogni rinvio della seduta pubblica sarà comunicato ai concorrenti assenti, mentre si intenderà conosciuto da quelli presenti.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP od al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice (ante riparametrazione), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La verifica di anomalia avverrà secondo i principi declinati dalla giurisprudenza in materia di concessioni:, considerando *“la sostanziale differenza di contenuto, del giudizio sull'anomalia delle offerte, a seconda che si tratti (...) della concessione di servizi, piuttosto che di altri appalti”,* ciò in quanto *“nella concessione si controlla l'attendibilità di una previsione economico finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico del peculiare mercato del servizio da parte del concessionario, onde siffatta verifica, pur sempre rigorosa, è sull'attendibilità d'una ragionevole e ponderata previsione economica (...), che lascia un margine di incertezza a chi confeziona l'offerta ed un alto margine di opinabilità tecnico discrezionale a chi la riscontra, opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza”* (Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2023 n. 3626)

## **27. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Il RUP invia la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

☑ Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo della manodopera sia congruo e il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del

Lavoro e delle politiche sociali. Si rammenta la necessità di fornire tutti gli elementi utili in seno ai giustificativi inseriti nella busta economica.

Esaurita la procedura di verifica amministrativa nonché di anomalia, il RUP procede, a seguito degli esiti delle verifiche, a confermare o a rettificare la graduatoria provvisoria dandone pubblico avviso attraverso il sistema.

Al termine della procedura, la Centrale di Committenza formulerà la proposta di aggiudicazione al migliore offerente.

Seguirà il recepimento con provvedimento da parte del Responsabile dell'Ente, attraverso la comunicazione di aggiudicazione, con facoltà per il Committente, dopo il completamento delle verifiche di avviare anticipatamente i servizi, come art. 32 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.


L'Aggiudicatario si dichiara disponibile e senza riserve, pronto ad iniziare il servizio oggetto del presente appalto anche nelle more della firma del Contratto con Verbale di consegna sotto riserva di legge - Come anche dichiarato nel Modello 1.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.



Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante (CONSORZIOIT SPA) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € 2.550,00 + IVA.

La stazione appaltante comunicherà le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **30. ACCESSO AGLI ATTI**

Le eventuali richieste di accesso agli atti potranno essere accolte secondo quanto previsto dall'art. 53 e dalla normativa vigente in materia. L'istanza potrà essere presentata esclusivamente mediante PEC all'indirizzo della Centrale di Committenza.

Nel decidere in ordine alle istanze di accesso, la Centrale di Committenza – salvi successivi interventi normativi, regolatori o giurisdizionali – si adegnerà ai canoni interpretativi enunciati nella sentenza TAR Milano, sezione IV, 8 giugno 2017 n. 1294, della quale si consiglia la lettura, oltre che di quanto indicato nel dedicato paragrafo.

Per ciascun procedimento di accesso agli atti sarà nominato un responsabile. In ipotesi di mancata nomina, il responsabile sarà il RUP della presente gara.

### **31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE**

Ogni ricorso avverso qualsivoglia atto della procedura che si ritenga lesivo dei propri interessi dovrà essere interposto avanti il Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Sezione Milano nei termini di cui all'art. 120, commi 2, 2bis e 5, D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Eventuali problematiche insorte, anche interpretative, saranno risolte, ove possibile e in quanto compatibili, applicando i principi enunciati dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia, il principio dell'accesso al mercato, nonché quelli di buona fede, di tutela dell'affidamento, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

### **32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**


I dati raccolti saranno trattati con mezzi informatici e manuali ai sensi del D. Lgs. ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16, nei limiti di quanto occorrente per la gestione della procedura e del successivo contratto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati a altri soggetti pubblici o privati, nei limiti di quanto strettamente necessario.

Titolare del trattamento dei dati personali è CONSORZIO IT S.p.A., in Crema alla via del Commercio 29, Codice Fiscale 91001260198. Incaricato del trattamento è il dr. Massimo Zanzi.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 193/2003 e degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento GDPR 679/16 e, in particolare, avuto notizia dell'esistenza presso CONSORZIOIT dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere gli stessi vengano comunicati in forma intellegibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, la integrazione, la rettifica; possono altresì richiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei medesimi - ancorché pertinenti allo scopo della raccolta – e al loro utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

L'interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR UE 679/2016, pubblicata sul sito della Centrale Unica di Committenza di Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. al link [https://www.consorzioit.net/sites/default/files/informativa\\_cuc\\_consorzio.it\\_.pdf](https://www.consorzioit.net/sites/default/files/informativa_cuc_consorzio.it_.pdf) accessibile da <https://www.consorzioit.net/centrale-unica-committenza> ed esprime il consenso al trattamento



dei dati personali e ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa

Raggiungibile dalla Home Page, attraverso Prodotti e Servizi, selezionando Centrale di Committenza, in fondo alla pagina trovate "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"

### **33. MISCELLANEA**

Come indicato in epigrafe, responsabile unico del procedimento è il geom. Mario Cesare Campanini resp. Area Tecnica di CONSORZIOIT.

Qualsivoglia comunicazione deve essere inviata per iscritto mediante la funzionalità Comunicazioni della procedura sulla piattaforma SinTel. Tutte le comunicazioni individuali saranno effettuate da CONSORZIOIT mediante la medesima funzionalità; eventuali comunicazioni o informazioni rivolte indistintamente a tutti i concorrenti saranno inseriti nella documentazione di gara.

Il presente disciplinare ed i suoi allegati sono resi accessibili in modo illimitato e diretto, telematicamente, mediante apposito link al sito web [www.Consorzioit.net](http://www.Consorzioit.net) e sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia SPA a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

**Consorzio Informatica e Territorio S.p.A.**

Responsabile procedura di gara - RUP

geom. Mario-Cesare Campanini

